


**SINTESI DELLE PRINCIPALI MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS 139/2015  
E DEGLI AGGIORNAMENTI DEI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI EMANATI  
DALL'ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ**



A cura di  
Riccardo Astori, Davide Bettera, Michele Leali, Elena Maria Santus

**Commissione Consultiva di diritto societario**

**Coordinatore:** Ferrari Dr. Luciano **Delegato del Consiglio:** Billone Dr. Rosa

**Membri:**

ASTORI Dr. Riccardo, BASORINI Dr. Alessandro, BETTERA Dr. Davide, BONA Rag. Carlo,  
BONAZZA Rag. Pierluigi, DE TONI Dr. Michele, FILIPPINI Dr. Ombretta, LA ROSA Dr. Sergio,  
LEALI Dr. Michele, MAGNINO Dr. Ferdinando, MAI PALAZZOLO Dr. Davide, MAZZOLETTI  
Dr. Pietro, PATERLINI Dr. Francesco, SANTUS Dr. Elena Maria, SOARDI Dr. Alberto

## INDICE

Premessa (A. Ferrari)

1. Classificazione dimensionale delle imprese e quadro di sintesi delle differenze (M. Leali);
2. Modifiche degli schemi di bilancio e della nota integrativa (M. Leali);
3. Principi generali di rilevanza e prevalenza della sostanza sulla forma (M. Leali);
4. Novità con applicazione prospettica (R. Astori):
  - 4.1 Ammortamento dell'avviamento
  - 4.2 Criterio del costo ammortizzato
5. Novità con applicazione retroattiva (D. Bettera):
  - 5.1 Spese di pubblicità e ricerca
  - 5.2 Eliminazione dei componenti straordinari
  - 5.3 Strumenti finanziari derivati
  - 5.4 Azioni proprie
  - 5.5 Eliminazione dei conti d'ordine
6. Sintesi degli aggiornamenti dei principi contabili nazionali (E. Santus)

## PREMESSA

La disciplina contenuta nel D. Lgs 18 agosto 2015 n. 139, pubblicato sulla G.U. n. 205 del 02 settembre 2015, è stata adottata in attuazione della direttiva 2013/34 UE relativa ai bilanci di esercizio, ai bilanci consolidati ed alle relative relazioni di talune tipologie di imprese e reca modifiche della direttiva 2006/43 CE nonché l'abrogazione delle direttive 78/660/CE e 83/349/CE per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge.

La dottrina ha cercato, con numerosi scritti e con interventi sulla stampa specializzata, di fare luce e spiegare le novelle intervenute; pur tuttavia ancora si possono registrare ombre interpretative e diversità di soluzioni ai problemi che, nel frattempo, si sono presentati agli operatori del settore.

In tale contesto la Commissione di Diritto Societario dell'Ordine di Brescia ha ritenuto prioritario redigere un "istant book" per i colleghi impegnati nella redazione dei bilanci di esercizio per aiutarli ad interpretare al meglio le novelle intervenute facendo particolare ricorso ad esemplificazioni concrete.

Così grazie all'impegno profuso dai colleghi Dottori Riccardo Astori, Davide Bettera, Michele Leali ed Elena Maria Santus è stato redatto l'allegato testo informativo che ha lo scopo principale di porsi quale ausilio ai Colleghi e strumento di facile consultazione.

In esso sono stati trattati i temi forse più ostici dell'intervenuta riforma, quali il "criterio del costo ammortizzato" i "principi di rilevanza e prevalenza della sostanza sulla forma", l'eliminazione di alcune componenti straordinarie di costo e la loro ricollocazione nonché la sintesi dei principi contabili nazionali compilati da OIC a seguito delle novità in disamina.

Il documento che segue si propone, quindi, quale strumento di facile ed immediata consultazione e di riepilogo, nelle qualità essenziali, delle disposizioni innovate e delle relative fasi elaborative del bilancio di esercizio.

Un particolare riconoscimento ai Colleghi che hanno partecipato alla redazione di questo strumento, coordinati dal Dott. Riccardo Astori, in quanto hanno saputo offrire al lettore un compendio normativo semplificato e costruito non già per gli ambienti accademici ma per lo studio del Professionista alle prese con le tematiche ivi trattate.

È certamente intenzione della Commissione che ho l'onore di coordinare proseguire nella disamina della novella in parola nonché delle diverse normative, connesse e conseguenti, intervenute o in fase di elaborazione al fine di fornire sempre al corpo professionale le tempestive informazioni e le linee guida interpretative per conoscere la norma ed applicarla con la dovuta cognizione.

Il Coordinatore della Commissione

Dr Luciano Aldo Ferrari

## 1. CLASSIFICAZIONE DIMENSIONALE DELLE IMPRESE E QUADRO DI SINTESI DELLE DIFFERENZE

L'articolo 6 del D.lgs n. 139 del 18/08/2015 ha introdotto una nuova classificazione dimensionale delle imprese, finalizzata all'adozione dei diversi schemi di bilancio previsti dal codice civile:

<b>Limiti</b>	<b>Micro imprese</b>	<b>Bilancio abbreviato</b>	<b>Bilancio ordinario</b>
Totale dell'attivo dello stato patrimoniale	≤ 175.000	≤ 4.400.000	> 4.400.000
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	≤ 350.000	≤ 8.800.000	> 8.800.000
Dipendenti occupati in media durante l'esercizio	≤ 5	≤ 50	> 50

- il totale dell'attivo patrimoniale deve essere desunto dall'art. 2424 c.c., come sommatoria di tutte le macroclassi di cui si compone;
- il totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni è, invece, generalmente individuato sulla base della voce A)1) dello schema di conto economico di cui all'art. 2425 c.c., quindi, al netto di resi, sconti, abbuoni e premi;
- per quanto concerne il numero dei lavoratori dipendenti occupati in media durante l'esercizio sociale, la medesima deve necessariamente risultare individuata come media giornaliera.

<b>Schema di bilancio</b>	<b>Micro imprese</b>	<b>Bilancio abbreviato</b>
Requisiti per l'adozione dello schema di bilancio	Imprese che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati	Imprese che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati
	Imprese che, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei predetti limiti *)	Imprese che, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei predetti limiti *)
Perdita dei requisiti	Imprese che per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei predetti limiti	Imprese che per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei predetti limiti
Criteria di valutazione	In deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, è prevista la	In deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, è prevista la

<b>Schema di bilancio</b>	<b>Micro imprese</b>	<b>Bilancio abbreviato</b>
	<p>facolta' di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.</p> <p>Non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 2423 e al numero 11-bis del primo comma dell'articolo 2426.</p>	<p>facolta' di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.</p>
Stato Patrimoniale	<p>Sono comprese solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; la voce E del passivo puo' essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo</p>	<p>Sono comprese solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; la voce E del passivo puo' essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo</p>
Conto Economico	<p>Le seguenti voci previste dall'articolo 2425 possono essere tra loro raggruppate: voci A2 e A3 voci B9(c), B9(d), B9(e) voci B10(a), B10(b), B10(c) voci C16(b) e C16(c) voci D18(a), D18(b), D18(c), D18(d) voci D19(a), D19(b), D19(c), D19(d)</p>	<p>Le seguenti voci previste dall'articolo 2425 possono essere tra loro raggruppate: voci A2 e A3 voci B9(c), B9(d), B9(e) voci B10(a), B10(b), B10(c) voci C16(b) e C16(c) voci D18(a), D18(b), D18(c), D18(d) voci D19(a), D19(b), D19(c), D19(d)</p>
Nota Integrativa	Esonero se in calce allo stato	Fermo restando le indicazioni

Schema di bilancio	Micro imprese	Bilancio abbreviato
	<p>patrimoniale risultano le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16).</p>	<p>richieste dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2423, dal secondo e quinto comma dell'articolo 2423-ter, dal secondo comma dell'articolo 2424, dal primo comma, numeri 4) e 6), dell'articolo 2426, la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 1), 2), 6), per quest'ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15), per quest'ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22-bis), 22-ter), per quest'ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22-quater), 22-sexies), per quest'ultimo anche omettendo l'indicazione del luogo in cui e' disponibile la copia del bilancio consolidato, nonche' dal primo comma dell'articolo 2427-bis, numero 1).</p> <p>Le societa' possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22 bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri</p>

<b>Schema di bilancio</b>	<b>Micro imprese</b>	<b>Bilancio abbreviato</b>
		degli organi di amministrazione e controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione.
Rendiconto Finanziario	Non obbligatorio	Non obbligatorio
Relazione sulla gestione	Non obbligatoria se in calce allo stato patrimoniale risultano le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428.	Non obbligatoria se in nota integrativa vengono fornite le informazioni richieste ai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428.

\*) In sede di prima adozione dello schema di bilancio delle *micro imprese* o del *bilancio abbreviato*, il documento rubricato “*Problematiche e soluzioni operative per il passaggio alle disposizioni del D.lgs. 139/2015 e Principi contabili nazionali*” redatto congiuntamente a marzo 2017 da CNDCEC e Confindustria, segnala l’opportunità di verificare il rispetto delle predette condizioni con riguardo agli esercizi 2015 e 2016. Si desume pertanto che gli schemi di bilancio delle *micro imprese* e del *bilancio abbreviato* possono essere applicati già dal secondo esercizio consecutivo in cui non siano stati superati due dei predetti limiti.

## 2. MODIFICHE DEGLI SCHEMI DI BILANCIO E DELLA NOTA INTEGRATIVA

Schema di **stato patrimoniale** alla luce delle modifiche introdotte dal D.lgs n. 139 del 18/08/2015:

ATTIVO	PASSIVO
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.	A) Patrimonio netto:
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:	I Capitale
I Immobilizzazioni immateriali:	II - Riserva da sopraprezzo delle azioni
1) costi di impianto e di ampliamento;	III - Riserve di rivalutazione
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;	IV - Riserva legale
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;	V - Riserve statutarie
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;	<del>VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio</del>
5) avviamento;	VI - Altre riserve, distintamente indicate
6) immobilizzazioni in corso e acconti;	<b>VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi</b>
7) altre.	VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
Totale.	IX - Utile (perdita) dell'esercizio
II Immobilizzazioni materiali:	<b>X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio Totale.</b>
1) terreni e fabbricati;	B) Fondi per rischi e oneri:
2) impianti e macchinario;	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
3) attrezzature industriali e commerciali;	2) per imposte, anche differite;
4) altri beni;	<b>3) strumenti finanziari derivati passivi;</b>
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	4) altri.
Totale.	Totale.
III Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:	C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
1) partecipazioni in:	D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio



ATTIVO	PASSIVO
	successivo:
a) imprese controllate;	1) obbligazioni;
b) imprese collegate;	2) obbligazioni convertibili;
c) imprese controllanti;	3) debiti verso soci per finanziamenti;
<b>d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;</b>	4) debiti verso banche;
d-bis) altre imprese;	5) debiti verso altri finanziatori;
2) crediti:	6) acconti;
a) verso imprese controllate;	7) debiti verso fornitori;
b) verso imprese collegate;	8) debiti rappresentati da titoli di credito;
c) verso controllanti;	9) debiti verso imprese controllate;
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;	10) debiti verso imprese collegate;
d-bis) verso altri;	11) debiti verso controllanti;
3) altri titoli;	<b>11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;</b>
4) <del>strumenti finanziari derivati attivazioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.</del>	12) debiti tributari;
Totale.	13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
Totale immobilizzazioni (B).	14) altri debiti.
C) Attivo circolante	Totale.
I Rimanenze:	E) Ratei e risconti
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;	
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;	
3) lavori in corso su ordinazione;	
4) prodotti finiti e merci;	
5) acconti.	
Totale.	
II Crediti, con separata indicazione, per	

ATTIVO	PASSIVO
ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	
1) verso clienti;	
2) verso imprese controllate;	
3) verso imprese collegate;	
4) verso controllanti;	
<b>5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;</b>	
5-bis) crediti tributari;	
5-ter) imposte anticipate;	
5-quater) verso altri.	
Totale.	
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:	
1) partecipazioni in imprese controllate;	
2) partecipazioni in imprese collegate;	
3) partecipazioni in imprese controllanti;	
<b>3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;</b>	
4) altre partecipazioni;	
<b>5) strumenti finanziari derivati attivi;</b>	
6) altri titoli.	
Totale.	
IV Disponibilità liquide:	
1) depositi bancari e postali;	
2) assegni;	
3) danaro e valori in cassa.	
Totale.	
Totale attivo circolante (C).	
D) Ratei e risconti, <del>con separata indicazione del disaggio su prestiti.</del>	

Schema di **conto economico** alla luce delle modifiche introdotte dal D.lgs n. 139 del 18/08/2015:

A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.
Totale.
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
7) per servizi;
8) per godimento di beni di terzi;
9) per il personale:
a) salari e stipendi;
b) oneri sociali;
c) trattamento di fine rapporto;
d) trattamento di quiescenza e simili;
e) altri costi;
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
12) accantonamenti per rischi;
13) altri accantonamenti;
14) oneri diversi di gestione.
Totale.
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e <b>di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;</b>

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate <b>e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;</b>
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate <b>e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;</b>
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;
17-bis) utili e perdite su cambi.
Totale (15 + 16 -17 + - 17-bis).
D) Rettifiche di valore di attività e <b>passività</b> finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
<b>d) di strumenti finanziari derivati;</b>
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
<b>d) di strumenti finanziari derivati;</b>
Totale delle rettifiche (18 - 19).
E) <del>Proventi e oneri straordinari:</del>
<del>20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);</del>
<del>21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti.</del>
<del>Totale delle partite straordinarie (20 - 21).</del>
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- <del>E</del> );
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;
21) utile (perdite) dell'esercizio.

Schema di **nota integrativa** alla luce delle modifiche introdotte dal D.lgs n. 139 del 18/08/2015:

	<b>Fino al 31/12/2015</b>	<b>Dall'1/01/2016</b>
1	i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato	
2	i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio	
3	la composizione delle voci: "costi di impianto e di ampliamento" e "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità, nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento	la composizione delle voci: "costi di impianto e di ampliamento" e: costi di sviluppo, nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento
3-bis	la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio	
4	le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni	
5	l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito	
6	distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche	
6-bis	eventuali effetti significativi delle	

	<b>Fino al 31/12/2015</b>	<b>Dall'1/01/2016</b>
	variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio	
6-ter	distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine	
7	la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché la composizione della voce "altre riserve"	
7-bis	le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi	
8	l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce	
9	gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime	l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati
10	se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche	la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche
11	l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'articolo 2425, numero 15), diversi dai dividendi	
12	la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'articolo 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri	
13	la composizione delle voci: "proventi	l'importo e la natura dei singoli elementi di

	Fino al 31/12/2015	Dall'1/01/2016
	straordinari" e: "oneri straordinari" del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile	ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali
14	<p>un apposito prospetto contenente:</p> <p>a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;</p> <p>b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione</p>	
15	il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria	
16	l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria	l'ammontare dei compensi, <b>delle anticipazioni e dei crediti</b> concessi agli spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, <b>precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate,</b> precisando il totale per ciascuna categoria
16-bis	salvo che la società sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni siano contenute nella nota integrativa del relativo bilancio consolidato, l'importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale e l'importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile	
17	il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio	

	<b>Fino al 31/12/2015</b>	<b>Dall'1/01/2016</b>
18	le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono	le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni, <b>i warrants, le opzioni</b> e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono
19	il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative	
19-bis	i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori	
20	i dati richiesti dal terzo comma dell'articolo 2447-septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis	
21	i dati richiesti dall'articolo 2447-decies, ottavo comma	
22	le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio	
22-bis	le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, <b>qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato.</b> Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere	le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, <b>qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato.</b> Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro



	<b>Fino al 31/12/2015</b>	<b>Dall'1/01/2016</b>
	aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società	separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società
22-ter	la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società	
22-quater	n/a	<b>la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio</b>
22-quinquies	n/a	il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato
22-sexies	n/a	il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato
22-septies	n/a	<b>la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite</b>
	Ai fini dell'applicazione del primo comma, numeri 22-bis) e 22-ter), e degli articoli 2427-bis e 2428, terzo comma, numero 6-	<b>Le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono presentate</b>

	<b>Fino al 31/12/2015</b>	<b>Dall'1/01/2016</b>
	bis), per le definizioni di "strumento finanziario", "strumento finanziario derivato", "fair value", "p Ai fini dell'applicazione del primo comma, numeri 22-bis) e 22-ter), e degli articoli 2427-bis e 2428, terzo comma, numero 6-bis), per le definizioni di "strumento finanziario", "strumento finanziario derivato", "fair value", "parte correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente accettato" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea	<b>secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico</b>

Informazioni ex articolo 2427-bis c.c. relative al *fair value* degli strumenti finanziari da indicare in nota integrativa alla luce delle modifiche introdotte dal D.lgs n. 139 del 18/08/2015:

	<b>Fino al 31/12/2015</b>	<b>Dall'1/01/2016</b>
1. Nella nota integrativa sono indicati:		
1	per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati: a) il loro fair value; b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura	per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati: a) il loro fair value; b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; b-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato; b-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché

		<p>quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;</p> <p>b-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio;</p>
<p>2</p>	<p>per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 e delle partecipazioni in joint venture:</p> <p>a) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività; b) i motivi per i quali il valore contabile non é stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.</p>	
	<p>2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 1, sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:</p> <p>a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;</p> <p>b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;</p> <p>c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.</p>	<p>Abrogato</p>
	<p>3. Il fair value è determinato con riferimento:</p> <p>a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per</p>	<p>Abrogato</p>

<p>uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;</p> <p>b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.</p>	
<p>4. Il fair value non è determinato se l'applicazione dei criteri indicati al comma precedente non dà un risultato attendibile.</p>	<p>Abrogato</p>

### 3. PRINCIPI GENERALI DI RILEVANZA E PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA

Il D.lgs n. 139 del 18/08/2015, nel recepire la direttiva 2013/34/UE, ha introdotto modifiche significative anche ai principi di redazione del bilancio d'esercizio con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Le principali modifiche attengono agli artt. 2423 e 2423-bis c.c., con l'introduzione dei nuovi principi di rilevanza e di prevalenza della sostanza rispetto alla forma.

In particolare, all'art. 2423 c.c. è stato introdotto un nuovo comma 4 il quale dispone che *“non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”*.

Tale principio prevede la possibilità di non rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti.

Con riferimento invece all'art 2423-bis c.c. è stato introdotto il numero 1) bis il quale dispone che “la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto”.

Si riporta di seguito un prospetto di confronto dell'articolo 2423-bis c.c. alla luce delle modifiche apportate dal D.lgs n. 139 del 18/08/2015:

comma 1	Fino al 31/12/2015	Dall'1/01/2016
1)	<b>La valutazione delle voci</b> deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché <b>tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato</b>	La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività
1-bis)	n/a	<b>La rilevazione e la presentazione delle voci</b> è effettuata <b>tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto</b>

Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma è stato dunque espunto dal n. 1 ed è stato inserito nel punto 1-bis). È stata data un'importanza al pari degli altri principi indicati nello stesso articolo. La prevalenza della sostanza sulla forma entra in tal modo nel bilancio fin dalla rilevazione dell'informazione, al contrario della vecchia formulazione quando si doveva tenerne conto solo nella valutazione delle singole voci.

Tale principio indica come in bilancio la sostanza economica dell'operazione o del contratto siano più rilevanti della forma giuridica degli stessi ovvero viene data maggiore attenzione alla realtà economica dell'operazione piuttosto che a suoi aspetti formali.

Quando si parla di conflitto fra “forma” e “sostanza” il caso emblematico è, naturalmente, quello della rappresentazione del *leasing* finanziario, tuttavia la relazione governativa ha precisato che la scelta è stata quella di mantenere l'attuale strutturazione, ovvero la rappresentazione dell'operazione sulla base del metodo patrimoniale, che privilegia la forma rispetto alla sostanza, in attesa del nuovo principio contabile internazionale dedicato al *leasing*.

Tutto nuovamente rinviato quindi a data da destinarsi: considerando il fatto che il nuovo principio IFRS 16 *Leases* è già stato rilasciato (il 13 gennaio 2016), ma si applicherà soltanto a partire dal 2019, è presumibile che ancora per qualche esercizio il *leasing* continuerà ad essere rappresentato con il metodo patrimoniale.

Su tale principio si basano invece alcune delle principali novità introdotte dal D.lgs n. 139 del 18/08/2015, ovvero il criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei debiti e crediti e la rilevazione degli strumenti finanziari derivati con riferimento ai quali si rimanda ad una trattazione completa nei successivi paragrafi del presente elaborato.

## 4. NOVITÀ CON APPLICAZIONE PROSPETTICA

### 4.1 AMMORTAMENTO DELL'AVVIAMENTO

Ulteriore modifica del corpus normativo in tema di bilancio attiene alla previsione, nel novellato art. 2426 c.c., di procedere all'ammortamento dell'avviamento sulla base della sua vita utile e non più entro il periodo convenzionale di cinque anni, ovvero in un periodo limitato superiore purché non superi la durata di utilizzazione.

Trattasi, nello specifico, di una modifica con effetti prospettici che incide sugli avviamenti originatisi dagli esercizi successivi al 01.01.2016. È infatti prevista una specifica disciplina transitoria che permette la non applicazione alle componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.

In base al riformulato principio contabile Oic 24, la stima della vita utile dovrà essere effettuata in sede di rilevazione iniziale dell'avviamento e non potrà essere modificata negli esercizi successivi.

La valutazione dovrà tener conto delle informazioni disponibili per stimare il periodo entro il quale è probabile che si manifesteranno i benefici economici connessi all'avviamento. Rilevanti, in tal senso, sono:

- il periodo di tempo entro il quale la società attende ragionevolmente di godere di benefici economici addizionali, sulla base delle prospettive reddituali favorevoli della società oggetto di aggregazione e alle sinergie generate dall'operazione straordinaria;
- il payback period, ovvero il periodo di tempo entro il quale l'impresa attende di recuperare, in termini finanziari o reddituali, l'investimento effettuato;
- la media ponderata delle vite utili delle principali attività acquisite con l'operazione di aggregazione aziendale (incluse le immobilizzazioni immateriali).

È indubbio che l'eventuale riferimento alla media ponderata delle vite utili delle principali attività acquisite rappresenti una semplificazione della metodologia di stima che si presta ad agevolare il processo valutativo nelle società di piccole e medie dimensioni che avrebbero maggiori difficoltà a determinare puntualmente i flussi finanziari o reddituali futuri connessi all'operazione, attesa anche la maggior onerosità del calcolo.

Non possono tuttavia mancare previsioni formalmente approvate che supportino la previsione di benefici economici futuri per l'intero periodo di vita utile dell'avviamento.

Solo in casi eccezionali, quando non risulta attendibile la stima della vita utile, è concesso l'ammortamento in un periodo non superiore a 10 anni.

La sussistenza e dimostrabilità di fatti e circostanze oggettive a supporto della stima diviene ancor più essenziale nei casi in cui la valutazione compiuta conduca alla definizione di un periodo di vita utile superiore a 10 anni.

In ogni caso, la vita utile dell'avviamento non potrà essere superiore a 20 anni: limite così definito dal principio contabile Oic 24 ad integrazione/interpretazione del silente dettato normativo.

Un limite – quello di 20 anni – che, pur coerente con la direttiva 2013/34/UE, non pare agevolmente e ragionevolmente raggiungibile, fatto salvo forse per alcune realtà e tipologie di impresa, attesa la comune difficoltà di pianificare e programmare in un arco temporale così esteso in un'economia sempre più globalizzata e turbolenta.

Corollario a quanto sopra, è la previsione di illustrare, in nota integrativa, i criteri di stima utilizzati ovvero le ragioni per le quali non si è potuto procedere alla stima.

Permane, comprensibilmente, il requisito del consenso del collegio sindacale – ove esistente – per l'iscrizione dell'avviamento nell'attivo patrimoniale.

Del pari è imm modificata la condizione di onerosità dell'avviamento per l'iscrizione: solo gli avviamenti acquisiti a titolo oneroso possono infatti trovare iscrizione nell'attivo patrimoniale mentre permane precluso il riconoscimento in bilancio di avviamenti generati internamente.

Ulteriore elemento di novità sul tema attiene alla previsione normativa che preclude ripristini di valore conseguenti a rettifiche di valore dell'avviamento, così disciplinando, tra gli articoli di codice, quanto già da tempo condiviso dalla prassi contabile e specificato dai principi contabili.

Da un lato, l'art. 2426 c.c. prevedeva infatti, al comma 1, che il minor valore delle immobilizzazioni conseguente ad intervenute svalutazioni non potesse essere mantenuto nei successivi bilanci se fossero venuti meno i motivi della rettifica effettuata; dall'altro, il D.lgs 139/2015, in ossequio all'art. 12 della Direttiva comunitaria, ha espressamente precluso ripristini di valore relativi all'avviamento svalutato, introducendone l'espresso divieto nell'art. 2426 c.c.

## 4.2 CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO

### Premessa

Nel novero delle modifiche introdotte dal D.lgs 139/2015 in tema di bilancio, particolare enfasi è stata posta alla discussa adozione del criterio del costo ammortizzato nella valutazione dei titoli, dei crediti e dei debiti.

Il novellato art. 2426 c.c. prevede infatti che *“le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile”* mentre, al n. 8, dispone che *“i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo”*.

Ne è conseguita inevitabilmente la riformulazione del punto 7 del medesimo articolo, prevedendo che *“gli aggi e i disaggi di emissione siano rilevati in bilancio secondo quanto prevede il criterio del costo ammortizzato, dovendo tali differenze essere considerate nell’ambito dei costi e dei ricavi iniziali di transazione”*.

Del pari è divenuta necessaria anche la modifica degli schemi di stato patrimoniale di cui all’art. 2424 c.c., escludendo l’obbligo di separata indicazione, tra i ratei e risconti, dell’aggio e del disaggio su prestiti rispettivamente alla voce E) del passivo patrimoniale e alla voce D) dell’attivo patrimoniale.

### Ambito di applicazione

Introduttivamente si rende opportuno specificare che l’applicazione del criterio del costo ammortizzato coinvolgerà perlopiù le società di medio-grandi dimensioni, essendo espressamente prevista l’applicazione facoltativa per le micro imprese di cui all’art. 2435-ter c.c. e per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis c.c.

Inoltre il criterio del costo ammortizzato e della correlata attualizzazione può non essere applicato:

- ai debiti/crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi;
- ai debiti/crediti con scadenza superiore ai 12 mesi quando i costi di transazione, le commissioni pagate ed ogni differenza tra il valore iniziale ed il valore a scadenza sono di scarso rilievo

purché sia fornita adeguata informazione in nota integrativa.

### Aspetti definitivi

L’introduzione del costo ammortizzato per le società che non adottano i principi contabili internazionali ias-ifs rappresenta un ulteriore tassello del processo di armonizzazione contabile,



traendo origine dalla prassi internazionale. Lo stesso art. 2426 c.c. rinvia alla definizione di costo ammortizzato fornita dai principi contabili internazionali ias-ifsr omologati dall'Unione Europea.

Si rende dunque opportuno, in via previa, richiamare la dizione contenuta nello IAS 39, che definisce il costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria *“il valore a cui è stata valutata al momento della rilevazione iniziale l'attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento cumulato utilizzando il metodo dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità”*.

La valutazione, così intesa, impone l'applicazione del metodo dell'interesse effettivo, quale metodo di calcolo del costo ammortizzato e di ripartizione degli interessi attivi o passivi lungo il periodo. Il tasso di interesse effettivo è, come specificato dallo stesso ias 39, il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve, al valore contabile netto dell'attività o della passività finanziaria.

Sull'assunto che i flussi finanziari e la vita attesa di un gruppo di strumenti finanziari simili possano essere valutati in modo attendibile, il calcolo del tasso di interesse effettivo presuppone la puntuale valutazione dei flussi finanziari tenendo in considerazione tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario (pagamento anticipato, opzione call, ...) senza considerare eventuali perdite future su crediti.

Il calcolo considera tutti gli oneri e punti base pagati o ricevuti tra le parti di un contratto che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo, i costi di transazione e tutti gli altri premi o sconti.

Laddove, invece, non sia possibile determinare in modo attendibile i flussi finanziari e la vita attesa di uno strumento finanziario – ipotesi supposta rara dai principi contabili – si dovranno utilizzare i flussi finanziari contrattuali per tutta la durata del controllo dello strumento finanziario.

### **Determinazione**

L'introduzione del costo ammortizzato, quale valore comunque ascrivibile all'alveo del costo storico, dovrebbe permettere, come specificato nella relazione accompagnatoria del decreto, una migliore rappresentazione delle componenti di reddito legate alla vicenda economica di tali poste, prevedendo la rilevazione di interessi (attivi e passivi) in base ad un tasso di rendimento effettivo in luogo di un tasso nominale<sup>1</sup>.

Lo specifico riferimento al fattore temporale, nella valutazione dei soli crediti e debiti, impone poi la loro attualizzazione in sede di rilevazione iniziale, laddove improduttivi di interessi o produttivi

<sup>1</sup> Relazione accompagnatoria al D.lgs 139/2015.

di interessi in misura significativamente inferiore a quella di mercato. L'obbligo di tener conto del fattore temporale non è stato invece esteso alla valutazione dei titoli nel presupposto che, essendo rappresentati da obbligazioni o da titoli di debito pubblico, sono di norma produttivi di interessi in linea con quelli di mercato.

Con l'adozione del criterio del costo ammortizzato, il valore iniziale dell'attività o della passività è rilevato inizialmente al netto dei costi o dei ricavi di transazione<sup>2</sup> e/o delle altre differenze e tende progressivamente ad allinearsi al suo valore di rimborso a scadenza attraverso l'ammortamento delle differenze tra valore iniziale e finale. Tale riallineamento discende dall'utilizzo del tasso di interesse effettivo.

In altri termini i costi o i ricavi di transazione sono ripartiti lungo la vita utile dello strumento attraverso una metodologia finanziaria che permette di rilevare in conto economico l'interesse effettivo, evidenziando la redditività progressivamente conseguita, prescindendo dai valori nominali tipicamente indicati nei contratti.

Il tasso di interesse effettivo è determinato al momento della rilevazione iniziale e non più modificato, salvo nelle ipotesi di finanziamenti a tassi variabili legati a parametri di mercato, come meglio esemplificato nel prosieguo.

Nella valutazione dei debiti e dei crediti, oltre ai costi di transazione, rileva anche il fattore temporale che presuppone, nel calcolo del costo ammortizzato, il confronto tra il tasso nominale desumibile dalle condizioni contrattuali<sup>3</sup> ed il tasso di mercato, quest'ultimo inteso come *“il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione simile di finanziamento con termini e condizioni comparabili a quelle oggetto di esame”*<sup>4</sup>.

Laddove, pertanto, dovesse emergere uno scostamento significativo del tasso nominale da quello di mercato, occorre procedere all'attualizzazione dei flussi finanziari connessi al credito o al debito (oltre ad eventuali costi di transazione) sulla base del tasso di mercato.

Definito così il valore iniziale di iscrizione (valore attualizzato) occorre determinare il tasso di interesse effettivo, ovvero il tasso interno di rendimento (TIR) costante lungo la durata del debito/credito che eguaglia il valore attuale dei flussi finanziari futuri con il valore iniziale.

<sup>2</sup> Per costi di transazione si intendono i costi marginali direttamente attribuibili all'acquisizione, emissione o dismissione di un'attività o passività. Trattasi di costi che non si sarebbero sostenuti se l'entità non avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento. Possono esemplificarsi le spese di istruttoria, gli oneri di perizia del valore degli immobili, costi accessori per l'ottenimento di finanziamenti o mutui ipotecari, commissioni attive e passive, spese di emissione di prestiti obbligazionari, agi e disagi di emissione e, in generale, ogni differenza tra il valore iniziale e il valore nominale a scadenza.

<sup>3</sup> Comprensivo di eventuali commissioni contrattuali.

<sup>4</sup> Oic 19, par. 49.

Da quanto sopra sinteticamente esposto discendono dunque due principali ipotesi di calcolo:

1. Costo ammortizzato in assenza di attualizzazione, in presenza di tassi nominali in linea con quelli di mercato, che tiene conto esclusivamente di eventuali costi di transazione ed implica il progressivo riallineamento del valore iniziale di iscrizione (pari al credito/debito al netto dei costi di transazione) al valore nominale a scadenza attraverso il tasso di interesse effettivo;
2. Costo ammortizzato in presenza di attualizzazione, che considera altresì il divario tra il tasso nominale desumibile dal contratto ed il tasso di mercato.

Ulteriore particolarità discende dal distinguo tra debiti/crediti di natura commerciale e debiti/crediti di natura finanziaria.

- Per i **debiti/crediti commerciali** con scadenza oltre i 12 mesi, senza corresponsione di interessi (o con tassi di interesse significativamente inferiori a quelli di mercato), la rilevazione iniziale è effettuata attualizzando i flussi finanziari futuri al tasso di mercato, con conseguente riduzione degli acquisti/vendite. La differenza tra il valore iniziale ed il valore a termine è poi rilevata a conto economico come onere/provento finanziario lungo la durata del debito/credito utilizzando il tasso di interesse effettivo.
- Per i **debiti/crediti finanziari**, invece, la differenza tra le disponibilità liquide ricevute/erogate ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri, determinato sulla base del tasso di mercato, è rilevata tra i proventi/oneri finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la sostanza dell'operazione o del contratto non induca ad attribuire a tale componente una diversa natura.

**Esempio n. 1 – Finanziamento a tasso di mercato con costi di transazione (in assenza di attualizzazione)**

Il primo gennaio 20X0 la società Alfa eroga un finanziamento alla società Beta per euro 5.000, prevedendo contrattualmente un tasso nominale annuo posticipato del 5% da corrispondere al 31 dicembre di ogni anno.

È prevista altresì una commissione di euro 150. Il finanziamento sarà rimborsato in un'unica soluzione al termine del quinto anno.

Il flusso di cassa in uscita, inizialmente, è pari ad euro 4.850, ossia pari al valore del finanziamento al netto della commissione richiesta.

I flussi di cassa attesi in entrata discendono, invece, dalla corresponsione degli interessi, in base al tasso contrattuale nominale annuo del 5%, e dal rimborso del capitale a scadenza.

**Dati in sintesi**

Finanziamento erogato	5.000
Commissioni	150
Tasso nominale	5%
Durata	5 anni
Rimborso	A termine

$$V(i) = \sum_{K=0}^n S_k (1+i)^{-k} = 0$$

Il tasso effettivo di rendimento che ne discende è quello che eguaglia i flussi di cassa attesi al costo iniziale.

$$(5.000 - 150) = \frac{250}{(1+i)^1} + \frac{250}{(1+i)^2} + \frac{250}{(1+i)^3} + \frac{250}{(1+i)^4} + \frac{5.250}{(1+i)^5}$$

$$i = 5,71\%$$

Definiti i flussi di cassa, operativamente, la determinazione del tasso effettivo di interesse può essere agevolmente supportata da fogli di calcolo (excel) con utilizzo della formula “TIR.COST”.

	A	B	C	D
1				
2				
3				
		<b>Anno</b>	<b>Flusso di cassa</b>	
4				
5		01.01.20X0	-4.850	
6		31.12.20X0	250	
7		31.12.20X1	250	
8		31.12.20X2	250	
9		31.12.20X3	250	
10		31.12.20X4	5.250	
		<b>Totale</b>	<b>1.400</b>	
12				
		=TIR.COST(C5:C10)		
14				
		Tasso effettivo	5,71%	
16				
17				

Con riferimento alla società Alfa:

Anno	Erogazione Capitale	Commissioni	Interessi nominali	Rimborso capitale	Flussi di cassa
01.01.20X0	- 5.000	150			- 4.850
31.12.20X0			250		250
31.12.20X1			250		250
31.12.20X2			250		250
31.12.20X3			250		250
31.12.20X4			250	5.000	5.250
<b>Totale</b>	<b>-5.000</b>	<b>150</b>	<b>1.250</b>	<b>5.000</b>	<b>1.400</b>

Anno	Flusso di cassa	Valore attuale (con arrotondamenti)
01.01.20X0	- 4.850	
31.12.20X0	250	$250/(1+i)^1$ 236,50
31.12.20X1	250	$250/(1+i)^2$ 223,74
31.12.20X2	250	$250/(1+i)^3$ 211,66
31.12.20X3	250	$250/(1+i)^4$ 200,23
31.12.20X4	5.250	$5.250/(1+i)^5$ 3.977,87
<b>Totale</b>	<b>1.400</b>	<b>4.850,00</b>

di cui:

Interessi	1.250
Commissioni	150

Anno	Valore contabile iniziale (A)	Interessi effettivi (B) = (A) x i	Flussi finanziari (C)	Valore contabile finale (D) = (A)+(B)-(C)
20X0			-4.850	4.850,00
20X0	4.850,00	276,77	250	4.876,77
20X1	4.876,77	278,29	250	4.905,06
20X2	4.905,06	279,91	250	4.934,97
20X3	4.934,97	281,61	250	4.966,58
20X4	4.966,58	283,42	5.250	0,00
<b>Totale</b>			<b>1.400</b>	

CONTABILITÀ ALFA				CONTABILITÀ BETA			
<i>Anno N</i>				<i>Anno N</i>			
		DARE	AVERE			DARE	AVERE
		Crediti	4.850,00			Banca c/c	4.850,00
		Banca c/c		4.850,00		Debiti	4.850,00
<i>Anno N+1</i>				<i>Anno N+1</i>			
		Banca c/c	250,00			Interessi passivi	276,77
		Crediti	26,77			Debiti	26,77
		Interessi attivi		276,77		Banca c/c	250,00
<i>Anno N+2</i>				<i>Anno N+2</i>			
		Banca c/c	250,00			Interessi passivi	278,29
		Crediti	28,29			Debiti	28,29
		Interessi attivi		278,29		Banca c/c	250,00
<i>Anno N+3</i>				<i>Anno N+3</i>			
		Banca c/c	250,00			Interessi passivi	279,91
		Crediti	29,91			Debiti	29,91
		Interessi attivi		279,91		Banca c/c	250,00
<i>Anno N+4</i>				<i>Anno N+4</i>			
		Banca c/c	250,00			Interessi passivi	281,61
		Crediti	31,61			Debiti	31,61
		Interessi attivi		281,61		Banca c/c	250,00
<i>Anno N+5</i>				<i>Anno N+5</i>			
		Banca c/c	5.250,00			Interessi passivi	283,42
		Crediti		4.966,58		Debiti	4.966,58
		Interessi attivi		283,42		Banca c/c	5.250,00

Nell'esempio sopra riportato, le iniziali commissioni determinano una rettifica immediata del credito/debito, sottoponendo poi ad ammortamento la differenza derivante da un tasso effettivo

superiore al tasso nominale contrattualmente previsto. Il valore del credito/debito originariamente iscritto sarà quindi progressivamente incrementato negli anni sino a coincidere con il valore nominale di rimborso, rilevando, negli anni successivi, in contropartita, il maggior interesse nel conto economico.

**Esempio n. 2 – Credito commerciale con scadenza superiore a 12 mesi senza interessi (in presenza di attualizzazione)**

La società Gamma vende al 01.01.20X0 un bene al prezzo di euro 50.000 a società estera Zeta concedendo una dilazione di 24 mesi senza interessi.

Il tasso di interesse di mercato per dilazioni di pagamento commerciali è supposto pari al 6% annuo.

Dati in sintesi	
Cessione beni	50.000
Dilazione concessa	24 mesi
Tasso contrattuale	-
Tasso di mercato	6%

Per la corretta rilevazione del credito commerciale occorre procedere ad attualizzare il valore nominale del credito, rilevando il provento finanziario (implicito) tra i componenti positivi di reddito.

Operativamente l’attualizzazione può essere effettuata mediante utilizzo di fogli di calcolo con la formula “VAN” di excel.

	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3		Tasso di mercato	6%			
4						
5						
		<b>Anno</b>	<b>Flusso di cassa</b>		<b>VAN</b>	
6						
7		20X0	-			
8		20X1	50.000,00			
9		<b>Totale</b>	<b>50.000,00</b>	<b>€ 44.499,82</b>	<b>=VAN(C3;C7:C8)</b>	
10						
11						

Anno	Valore iniziale (A)	Interessi (B) = (A) * 6%	Valore finale (C) = (A) + (B)
20X0	<b>44.499,82</b>	2.669,99	47.169,81
20X1	47.169,81	2.830,19	50.000,00
<b>Totale</b>		<b>5.500,18</b>	

CONTABILITÀ GAMMA				CONTABILITÀ ZETA			
01.01.20X0				01.01.20X0			
		DARE	AVERE			DARE	AVERE
		Crediti	50.000,00			Costi	50.000,00
		Ricavi				Debiti	50.000,00
01.01.20X0				01.01.20X0			
		Ricavi	5.500,18			Debiti	5.500,18
		Crediti				Costi	5.500,18
31.12.20X0				31.12.20X0			
		Crediti	2.669,99			Interessi passivi	2.669,99
		Interessi attivi				Debiti	2.669,99
31.12.20X1				31.12.20X1			
		Crediti	2.830,19			Interessi passivi	2.830,19
		Interessi attivi				Debiti	2.830,19
31.12.20X1				31.12.20X1			
		Banca c/c	50.000,00			Debiti	50.000,00
		Crediti				Banca c/c	50.000,00

Nota bene:

- Nell'esempio ipotizzato non sussistono costi di transazione, conseguentemente il tasso di interesse effettivo coincide con il tasso di mercato.
- In presenza di costi di transazione, dal valore attuale del credito/debito (euro 44.499,82) avrebbero dovuto essere sottratti i costi di transazione per ottenere il valore di iscrizione iniziale. Determinato il valore di iscrizione si sarebbe dovuto calcolare il tasso di interesse effettivo che attualizza i pagamenti e gli incassi futuri al valore di rilevazione iniziale.
- Se il tasso di mercato di riferimento (6%) dovesse modificarsi negli anni successivi al primo (20X0), non occorre procedere a variazioni.  
Se, diversamente, dovesse modificarsi il valore presumibile di realizzo, si deve procedere al ricalcolo al netto della svalutazione.



**Esempio n. 3 – Finanziamento a tasso non di mercato senza costi di transazione (in presenza di attualizzazione)**

La società Omega eroga al 01.01.20X0 un finanziamento alla società Iota per euro 10.000, prevedendo contrattualmente un tasso nominale annuo del 1% posticipato. Il finanziamento sarà rimborsato in un'unica soluzione al termine del quinto anno.

Il tasso di interesse di mercato è supposto invece pari al 5% annuo.

**Dati in sintesi**

Finanziamento erogato	10.000
Commissioni	-
Tasso nominale	1%
Durata	5 anni
Rimborso	A termine

Anno	Valore contabile iniziale (A)	Interessi effettivi (5%) (B)	Flussi finanziari (C)	Valore contabile finale (D) = (A)+(B)-(C)
20X0	8.268,21	413,41	100	8.581,62
20X1	8.581,62	429,08	100	8.910,70
20X2	8.910,70	445,54	100	9.256,24
20X3	9.256,24	462,81	100	9.619,05
20X4	9.619,05	480,95	10.100	-

CONTABILITÀ OMEGA				CONTABILITÀ IOTA			
01.01.20X0				01.01.20X0			
		DARE	AVERE			DARE	AVERE
	Crediti finanziari	8.268,21			Banca c/c	10.000,00	
	Interessi passivi	1.731,79			Debiti finanziari		8.268,21
	Banca c/c		10.000,00		Interessi attivi		1.731,79
31.12.20X0				31.12.20X0			
	Banca c/c	100,00			Interessi passivi	413,41	
	Crediti finanziari	313,41			Debiti finanziari		313,41
	Interessi attivi		413,41		Banca c/c		100,00
31.12.20X1				31.12.20X1			
	Banca c/c	100,00			Interessi passivi	429,08	
	Crediti finanziari	329,08			Debiti finanziari		329,08
	Interessi attivi		429,08		Banca c/c		100,00

CONTABILITÀ OMEGA				CONTABILITÀ IOTA			
31.12.20X2				31.12.20X2			
	Banca c/c	100,00			Interessi passivi	445,54	
	Crediti finanziari	345,54			Debiti finanziari		345,54
	Interessi attivi		445,54		Banca c/c		100,00
31.12.20X3				31.12.20X3			
	Banca c/c	100,00			Interessi passivi	462,81	
	Crediti finanziari	362,81			Debiti finanziari		362,81
	Interessi attivi		462,81		Banca c/c		100,00
31.12.20X4				31.12.20X4			
	Banca c/c	100,00			Interessi passivi	480,95	
	Crediti finanziari	380,95			Debiti finanziari		380,95
	Interessi attivi		480,95		Banca c/c		100,00
31.12.20X4				31.12.20X4			
	Banca c/c	10.000,00			Debiti finanziari	10.000,00	
	Crediti finanziari		10.000,00		Banca c/c		10.000,00

In ipotesi di finanziamenti infragruppo erogati da società controllante con interessenza significativa, laddove emerga, anche con idonea documentazione, che il finanziamento è propedeutico al rafforzamento patrimoniale della società controllata, la differenza conseguente all'attualizzazione (nell'esempio, euro 1.731,79) troverà iscrizione:

- nella contabilità della società controllante, ad incremento del costo della partecipazione in luogo dei costi finanziari;
- nella contabilità della società controllata, ad incremento del patrimonio netto in luogo dei proventi finanziari;

Tenuto conto dei dati dell'esempio precedente ed ipotizzando che Omega sia la società controllante e Iota la società controllata, le relative scritture contabili risulterebbero come segue.

CONTABILITÀ OMEGA				CONTABILITÀ IOTA			
01.01.20X0				01.01.20X0			
		DARE	AVERE			DARE	AVERE
	Crediti fin. v/Iota	8.268,21			Banca c/c	10.000,00	
	Partecipazioni	1.731,79			Debiti v/soci		8.268,21
	Banca c/c		10.000,00		Ris. P.N.		1.731,79

CONTABILITÀ OMEGA				CONTABILITÀ IOTA			
31.12.20X0				31.12.20X0			
	Banca c/c	100,00			Oneri finanz.	413,41	
	Crediti fin. v/Iota	313,41			Debiti v/soci		313,41
	Proventi finanz.		413,41		Banca c/c		100,00
31.12.20X1				31.12.20X1			
	Banca c/c	100,00			Oneri finanz.	429,08	
	Crediti fin. v/Iota	329,08			Debiti v/soci		329,08
	Proventi finanz.		429,08		Banca c/c		100,00
31.12.20X2				31.12.20X2			
	Banca c/c	100,00			Oneri finanz.	445,54	
	Crediti fin. v/Iota	345,54			Debiti v/soci		345,54
	Proventi finanz.		445,54		Banca c/c		100,00
31.12.20X3				31.12.20X3			
	Banca c/c	100,00			Oneri finanz.	462,81	
	Crediti fin. v/Iota	362,81			Debiti v/soci		362,81
	Proventi finanz.		462,81		Banca c/c		100,00
31.12.20X4				31.12.20X4			
	Banca c/c	100,00			Oneri finanz.	480,95	
	Crediti fin. v/Iota	380,95			Debiti v/soci		380,95
	Proventi finanz.		480,95		Banca c/c		100,00
31.12.20X4				31.12.20X4			
	Banca c/c	10.000,00			Debiti v/soci	10.000,00	
	Crediti fin. v/Iota		10.000,00		Banca c/c		10.000,00

Analogamente a quanto sopra, in ipotesi di finanziamenti agevolati a dipendenti, in virtù del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, il differenziale dovrebbe essere considerato quale forma di retribuzione aggiuntiva e, pertanto, rilevata tra i costi del personale.

#### **Esempio n. 4 – Finanziamento a tasso variabile indicizzato a parametri di mercato con costi di transazione (in presenza di attualizzazione)**

Quando il tasso nominale contrattuale è variabile e parametrato a tassi di mercato, i flussi finanziari futuri devono essere rideterminati periodicamente per riflettere le variazioni dei tassi ed il tasso effettivo è ricalcolato con decorrenza dalla data di variazione del tasso in corso d'esercizio.

Richiamando le esemplificazioni contenute nel principio contabile Oic 19 si ipotizzi quanto segue.

La società Sigma ottiene al 01.01.20X0 un finanziamento per euro 10.000 con spese di istruttoria di euro 150. Il contratto prevede un tasso nominale annuo variabile pari al tasso Euribor vigente al 1° gennaio di ogni anno più spread del 2%. Gli interessi passivi sono corrisposti posticipatamente al termine al 31.12 di ogni anno per tre anni e il rimborso del capitale avverrà al termine del triennio.

#### Dati in sintesi

Finanziamento erogato	10.000
Commissioni	150
Tasso nominale variabile	Euribor + 2%
Durata	3 anni
Rimborso	A termine

33

Si ipotizzi che il tasso nominale previsto in contratto sia in linea con i tassi di mercato e si ipotizzino noti i seguenti dati:

Anno	Euribor (A)	Spread (B)	Tasso nominale (C) = (A) + (B)
20X0	0,50%	2%	2,50%
20X1	0,70%	2%	2,70%
20X2	1,20%	2%	3,20%

Alla luce delle informazioni originariamente disponibili nell'esercizio 20X0, il tasso effettivo di interesse corrisponde al 3,03%.

Anno	Flusso di cassa	Note
01.01.20X0	9.850,00	=10.000 - 150
31.12.20X0	- 250,00	
31.12.20X1	- 250,00	
31.12.20X2	-10.250,00	
<b>Tasso effettivo</b>	<b>3,03%</b>	

Anno	Valore contabile iniziale (A)	Interessi effettivi (3,03%) (B)	Flussi finanziari (C)	Valore contabile finale (D) = (A)+(B)-(C)
<b>20X0</b>	<b>9.850,00</b>	<b>298,51</b>	<b>- 250,00</b>	<b>9.898,51</b>
20X1	9.898,51	299,99	- 250,00	9.948,50
20X2	9.948,50	301,50	- 10.250,00	-

A seguito della variazione del tasso Euribor occorre procedere a nuovo ricalcolo nell'esercizio 20X1, atteso l'incremento complessivo del tasso nominale incrementa dal 2,50% al 2,70%.

Anno	Flusso di cassa
01.01.20X1	9.898,51
31.12.20X1	- 270,00
31.12.20X2	-10.270,00
<b>Tasso effettivo</b>	<b>3,23%</b>

Anno	Valore contabile	Interessi	Flussi finanziari	Valore contabile
20X0	9.850,00	298,51	- 250,00	9.898,51
<b>20X1</b>	<b>9.898,51</b>	<b>319,94</b>	<b>- 270,00</b>	<b>9.948,45</b>
20X2	9.948,45	321,55	- 10.270,00	-

Infine, anche nell'esercizio 20X2, a seguito della variazione del tasso Euribor occorrerà procedere a nuovo ricalcolo atteso l'ulteriore incremento del tasso nominale incrementa dal 2,70% al 3,20%.

Anno	Flusso di cassa
01.01.20X2	9.948,45
31.12.20X2	-10.320,00
<b>Tasso effettivo</b>	<b>3,73%</b>

Anno	Valore contabile iniziale (A)	Interessi effettivi (3,23%) (B)	Flussi finanziari (C)	Valore contabile finale (D) = (A)+(B)-(C)
20X0	9.850,00	298,51	- 250,00	9.898,51
20X1	9.898,51	319,94	- 270,00	9.948,45
<b>20X2</b>	<b>9.948,45</b>	<b>371,55</b>	<b>- 10.320,00</b>	<b>-</b>

## Conclusioni

L'introduzione del criterio del costo ammortizzato mira ad attribuire maggiore significatività all'informazione, rappresentando il costo effettivo connesso all'operazione lungo il periodo di investimento, credito o debito. Si tiene così conto dei costi di transazione e, per quanto attiene ai crediti e debiti, del fattore temporale connesso all'assente esplicitazione di interessi o alla previsione di interessi divergenti da quelli di mercato. Non mancano, in tale ambito, alcuni elementi di criticità.

In relazione al fattore temporale e, dunque, all'esigenza – o meno – di procedere all'attualizzazione, sotto il profilo operativo, si rende necessaria la preventiva verifica del divario tra il tasso contrattuale e quello di mercato per comprenderne la relativa significatività.

L'irrelevanza, per l'applicazione del criterio del costo ammortizzato e per l'attualizzazione, è presunta in presenza di costi di transazione, commissioni e altre differenze di scarso rilievo e per i crediti e debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi.

Particolare attenzione deve essere posta, a parere di chi scrive, alle ipotesi di credito e debito sorti con parti correlate, ove la natura stessa dei soggetti coinvolti dovrebbe imporre maggiore attenzione sulla dimostrabilità dell'aderenza del tasso applicato ai tassi di mercato.

Indubbie ipotesi di attualizzazione poi riguardano i crediti e debiti infruttiferi, di origine commerciale o finanziaria.

Si è specificato che l'attualizzazione può essere irrilevante in presenza di crediti e debiti con scadenza entro i 12 mesi.

La formale e periodica ri-negoziazione, al termine dell'anno, dei crediti con rinnovo della scadenza all'anno successivo, potrebbe formalmente configurare tali crediti come crediti “permanentemente” scadenti entro i 12 mesi.

Nell'ambito dei finanziamenti soci, ad esempio, non mancano nella prassi casi di finanziamenti soci con scadenza a breve termine, entro la quale il socio può richiedere il rimborso che, se omesso, comporta il tacito rinnovo per altri 12 mesi. Nel caso di specie, alcuni Autori<sup>5</sup> configurano tali finanziamenti come finanziamenti a breve termine e, conseguentemente, ancorché infruttiferi, esenti dal processo di attualizzazione. Tuttavia, ci si interroga se un ripetitivo tacito rinnovo e l'analisi degli elementi sostanziali sottostanti il rapporto non debbano suggerire, piuttosto, di procedere comunque all'attualizzazione.

Ulteriore elemento di criticità potrebbe essere rappresentato da talune delibere che prevedono l'erogazione di finanziamenti da parte dei soci con termini di rimborso indefiniti o, meglio,

<sup>5</sup> P. Pisoni, F. Bava, D. Busso, A. Devalle, F. Rizzato (2016), *Debiti finanziari con tassi di interesse non di mercato e costo ammortizzato*, in *Il Fisco*, n. 30/2016, Wolters Kluwer Italia.

“variabilmente” definiti in base a semplici richieste del finanziatore (es. entro 15 giorni dalla richiesta). Mancherebbe, nel caso di specie, il riferimento temporale in base al quale procedere all’attualizzazione. Tuttavia, eventuali clausole di postergazione di tali crediti rispetto ad altri (es. finanziamenti bancari) ben potrebbero definire un possibile termine di rimborso, in base al quale procedere all’attualizzazione.

Da ultimo alcune considerazioni circa il tasso di mercato da utilizzare nel processo di attualizzazione.

Si è già riportata la definizione di tasso di mercato prevista dagli Ias-Ifrs, quale *“tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un’operazione simile di finanziamento con termini e condizioni comparabili a quelle oggetto di esame”*.

Non sempre, tuttavia, la puntuale definizione del tasso di mercato è agevole. In tal senso, utili parametri di riferimento per approssimare il tasso di mercato potrebbero essere rappresentati dai tassi di finanziamento relativi alla gestione caratteristica della società, ovvero il costo medio dei finanziamenti utilizzati.

## 5. NOVITA' CON APPLICAZIONE RETROATTIVA

### 5.1 SPESE DI RICERCA E PUBBLICITÀ

Il D.lgs 139/2015 pone il divieto di capitalizzazione delle spese di ricerca, ad eccezione di quelle sviluppo, delle spese di pubblicità e pone l’obbligo di stornare le spese già in precedenza capitalizzate.

In relazione alle spese di pubblicità l’Oic 24 prevede la possibilità di capitalizzare solo quelle spese di pubblicità relative ad operazioni non ricorrenti (lancio di una nuova attività produttiva o avvio di un nuovo processo produttivo) nei confronti dei quali l’aspettativa della società è quella di ottenere un ritorno economico in termini di vendita. Sono quindi capitalizzabili i costi di pubblicità:

- relativi a start-up;
- non correnti;
- rapporto causa effetto tra gli stessi e i futuri ricavi attendibili.

I costi di pubblicità capitalizzati prima dell’entrata in vigore delle nuove regole devono essere riclassificati nella voce “Costi di impianto e ampliamento” se rispettano i requisiti previsti per la capitalizzazione dei costi di impianto e ampliamento, in caso contrario devono essere stralciati a riduzione del patrimonio netto.

In relazione alle spese di ricerca invece l'Oic 24 accoglie la modifica della voce B.I.2. dello stato patrimoniale divenuta ora solo "Costi di sviluppo". Il punto di partenza è stabilire quando si parla di spese di ricerca, che con la modifica legislativa, non è più un costo capitalizzabile, e quando invece siamo di fronte a una spesa di sviluppo nei confronti della quale si procede alla sua capitalizzazione. Il documento Oic 24 afferma che è possibile distinguere tra:

- spese per la ricerca di base;
- spese per la ricerca applicata;
- spese per lo sviluppo.

La ricerca di base può essere definita come l'insieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una finalità definita con precisione, ma che sono di utilità generica per l'impresa come per esempio indagini di mercato per aziende che operano nella grande distribuzione. In ogni caso è l'insieme di studi e ricerche che servono all'azienda non per portare avanti uno specifico progetto ma per mantenere il core business dell'azienda.

La ricerca applicata consiste nel complesso di studi, esperimenti, indagini e ricerche attuate per realizzare uno specifico progetto. Si tratta di ricerca avanzata la ricerca svolta per immettere sul mercato un nuovo prodotto o creare un nuovo processo produttivo.

Lo sviluppo è l'applicazione dei risultati della ricerca acquisite in un progetto al fine della produzione di materiali, strumenti, prodotti, processi, sistemi o servizi prima della produzione commerciale o utilizzazione.

Con il D.lgs 139/2015 le spese relative alla ricerca vengono spese e imputate a conto economico, quelle relative allo sviluppo invece vengono capitalizzate e a tal fine è necessario che queste spese siano relative a un prodotto o un processo chiaramente definito.

Questa distinzione determina un problema non di poco conto ai fini della redazione del bilancio, perché è necessario individuare in che fase ci troviamo, in modo da stabilire dove devono essere imputate nel bilancio.

Il D.lgs 139/2015 ha voluto tenere conto dell'interpretazione dello Ias 38 secondo cui la fase di ricerca viene definita come la fase in cui si sta svolgendo un'indagine originale e pianificata con la prospettiva di conseguire nuove conoscenze e scoperte scientifiche o tecniche, mentre la fase di sviluppo identifica un'attività immateriale disponibile per l'uso e la vendita e che può che può generare probabili futuri benefici economici come per esempio:

- La progettazione, costruzione, verifica di prototipi che precedono la produzione o l'utilizzo degli stessi;
- La progettazione di mezzi, prove, stampi e matrici concernenti la nuova tecnologia;



- La progettazione, la costruzione e l'attivazione di un impianto pilota che non è di dimensioni economicamente idonee per la produzione commerciale;
- La progettazione, la costruzione e la prova di alternative scelte per materiali, progetti, prodotti, processi, sistemi o servizi nuovi o migliorati.

## 5.2 COMPONENTI STRAORDINARI

Il D.lgs 139/2015 ha introdotto la soppressione della macro-categoria relativa ai proventi e oneri straordinari.

Secondo quanto previsto dall'Oic 12, sono componenti straordinari di reddito:

- Plusvalenze e minusvalenze, sopravvenienze attive e passive, derivanti da fatti per i quali la fonte del provento o dell'onere è estranea all'attività ordinaria dell'impresa;
- Componenti positivi e negativi relativi ad esercizi precedenti, inclusi errori di rilevazione di fatti di gestione o di valutazione di poste di bilancio;
- Componenti reddituali che costituiscono l'effetto di variazioni dei criteri di valutazione.

Nella tabella che segue riportiamo le tipologie di componenti straordinari individuate nel dettaglio dall'Oic 12:

1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oneri di ristrutturazione aziendali</li> <li>- Componenti straordinari derivanti da ristrutturazioni del debito</li> <li>- Plusvalenze e minusvalenze derivanti da conferimenti di aziende e rami aziendali, fusioni, scissioni ed altre operazioni straordinarie</li> <li>- Plusvalenze o minusvalenze derivanti da espropri o nazionalizzazioni di beni</li> <li>- Plusvalenze e minusvalenze derivanti dall'alienazione di immobili civili ed altri beni non strumentali all'attività produttiva e non afferenti la gestione finanziaria</li> <li>- Sopravvenienze attive e passive derivanti da fatti naturali o da fatti estranei alla gestione dell'impresa come furti e ammanchi, perdite o danneggiamento di beni a seguito di eventi naturali, liberalità in denaro o in natura che non costituiscono contributi in conto esercizio</li> </ul>
2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rettifiche di costi e ricavi di precedenti esercizi per omesse o errate registrazioni contabili o per l'applicazione di principi contabili non corretti</li> <li>- Rettifica di costi e ricavi per sconti, abbuoni, resi o premi relativi ad acquisti e vendite di precedenti esercizi</li> <li>- Contributi in conto capitale per le quote pregresse relative ad esercizi precedenti</li> </ul>
3)	Componenti reddituali che costituiscono l'effetto di variazioni dei criteri di valutazione

A partire dai bilanci 2016, i componenti straordinari di reddito dovranno essere riclassificati nelle altre voci di costo e di ricavo indipendentemente dalla natura straordinaria del fatto aziendale; inoltre, per consentire la comparabilità dei dati, è necessario adottare ai nuovi schemi di conto economico anche le voci del 2015, senza che questo abbia un riflesso sulle imposte già calcolate per l'anno 2015.

La riclassificazione dei componenti straordinari ha ripercussioni sia sul risultato della gestione ordinaria dell'impresa poiché non viene più evidenziata la parte di reddito formatasi in seguito a fatti di natura straordinaria sia sulla determinazione della base imponibile Irap, che le società di capitali determinano come differenza tra il Valore della produzione indicato alla lettera A del Conto economico e il Costo della produzione indicato alla lettera B del Conto economico (da quest'ultimo sono escluse alcune voci). Nel momento in cui i componenti straordinari di reddito non vengono più indicati alla lettera E del Conto economico, ma devono essere ricollocati tra le voci della macro-categoria A e della macro-categoria B, inevitabilmente ciò determina un impatto sulla base imponibile Irap.

Prima delle modifiche previste dal D.lgs 139/2015, la Nota integrativa doveva indicare la composizione delle voci "*Proventi straordinari*" e "*Oneri straordinari*", se di ammontare apprezzabile. La nuova versione dell'art.2427 del c.c. al n.13, prevede invece che la Nota integrativa indichi l'importo e l'entità dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali.

### 5.3 AZIONI PROPRIE

Il D.lgs 139/2015 stabilisce che le società che acquistano azioni proprie a partire dal 1 gennaio 2016 devono procedere con la riduzione del patrimonio netto. Precedentemente all'entrata in vigore del D.lgs 139/2015 le scritture contabili inerenti all'acquisto delle azioni proprie erano le seguenti:

01.01.20X0			
		Dare	Avere
	Azioni proprie	100.000	
	Banca c/c		100.000

La voce azioni proprie rappresentava una voce delle immobilizzazioni finanziarie e costituiva un investimento. Con la modifica normativa, l'acquisto di azioni proprie non costituisce più un investimento e non comporta l'iscrizione di una riserva come avveniva precedentemente. In tal senso, è opportuno distinguere la situazione in cui la società detiene le azioni proprie già al 31 dicembre 2015 dalla situazione in cui provvede all'acquisto a partire dal 1 gennaio 2016.

Nella prima fattispecie si deve provvedere ad effettuare le seguenti scritture contabili:

01.01.20X0				
			Dare	Avere
		Riserva per acquisto azioni proprie	100.000	
		Riserva straordinaria		100.000
01.01.20X0				
			Dare	Avere
		Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	100.000	
		Azioni proprie		100.000

Nella seconda fattispecie invece, si dovrà tener già conto della novellata normativa e la scrittura contabile da eseguirsi sarà:

01.01.20X0				
			Dare	Avere
		Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	100.000	
		Banca c/c		100.000

La riserva negativa sarà allocata nella voce del Patrimonio Netto.

## 5.4 STRUMENTI FINANZIARI

Il D.lgs n. 139/2015 stabilisce una disciplina contabile specifica per gli strumenti finanziari, riproponendo quanto già delineato dai principi contabili internazionali.

Secondo lo Ias 32 uno strumento finanziario è qualunque contratto che dà origine ad un'attività finanziaria per un'entità ed a una passività finanziaria o a uno strumento rappresentativo di capitale per un'altra entità. Di conseguenza uno strumento finanziario derivato è così definito in quanto il proprio valore "deriva" da quello delle attività sottostanti, cioè genera diritti e obbligazioni che hanno come effetto il trasferimento tra le parti contraenti di uno o più dei rischi finanziari inerenti a un sottostante strumento finanziario primario. Le attività sottostanti possono avere natura finanziaria (titoli azionari, tassi di interesse e di cambio, gli indici) o reale (caffè, cacao, oro, petrolio).

Lo Ias 39 stabilisce che lo strumento finanziario derivato deve avere contemporaneamente tutte le seguenti caratteristiche:

- il suo valore varia al variare di uno specifico tasso di interesse, del prezzo di uno strumento finanziario, del prezzo di una commodity, del tasso di cambio o di altre variabili;

- non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale minore rispetto a quello che potrebbe essere richiesto da altri tipi di contratto che hanno una simile reazione a cambiamenti nelle condizioni di mercato;
- è regolato a una data futura.

Sono strumenti finanziari derivati, i contratti forward (contratti a termine), i contratti futures (contratti per consegna futura, standardizzati, possono essere quotati in borsa), contratti di opzione (opzioni put, opzione call), interest rate swap (swap di interessi), currency swap (swap di valute).

Il legislatore italiano inserisce tra gli strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari. Sono invece esclusi quelli collegati a merci che presentano congiuntamente le seguenti condizioni:

- il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;
- il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;
- si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.

### Finalità

Le principali finalità associate alla negoziazione di strumenti finanziari derivati sono le seguenti:

- copertura dei rischi;
- speculazione;

### Copertura dei rischi

La finalità è quella di proteggere il valore di una posizione da variazioni indesiderate nei prezzi di mercato. Affinché un derivato possa essere considerato di copertura deve presentare specifici requisiti oggettivi. L'Oic 3 fa rinvio a quanto è previsto nel D.lgs. 87/1992 ed alle istruzioni di Banca d'Italia individuando, per le operazioni sottostanti il contratto, le seguenti caratteristiche:

- devono essere negoziate con l'intento di porre in essere la copertura;
- devono essere caratterizzate da un'elevata correlazione fra le caratteristiche tecnico-finanziarie delle attività/passività coperte e quelle del contratto di copertura;
- le condizioni di cui sopra devono essere documentate da evidenze interne dell'impresa.

I principi contabili internazionali, ovvero lo Ias 39 richiamato anche dal nostro Oic 6, fissano invece criteri oggettivi più complessi e stringenti quali:

- la predisposizione di un'adeguata documentazione atta a dimostrare che la copertura è altamente efficace per il periodo di tempo oggetto della copertura stessa;
- la verifica dell'efficacia della relazione di copertura compiuta mediante modelli matematico-finanziari all'inizio della copertura ed a ogni data di riferimento del bilancio d'esercizio, con un adeguato supporto documentale.

In generale, si dice che chi acquista assume una *posizione lunga*, nel senso che acquistando una merce o un titolo si espone al rischio che nel tempo il prezzo di mercato diminuisca (compro a 90, ma la quotazione scende gradualmente a 80); al contrario, si dice che chi vende assume una *posizione corta*, nel senso che si espone al rischio di un rialzo del mercato (vendo oggi a 80, ma se avessi aspettato domani avrei potuto vendere a 85). La copertura dei rischi avviene assumendo una posizione lunga per bilanciare il rischio insito in un'operazione che comporta l'assunzione di una posizione corta, e viceversa. Ad esempio, l'impresa *A* stipula un contratto che la obbliga ad acquistare fra tre mesi una certa quantità di caffè a un prezzo fissato (posizione lunga); il rischio consiste nella possibilità che fra tre mesi il prezzo del caffè risulti minore di quello fissato. Per bilanciare il rischio, l'impresa *A* assume una parallela posizione corta impegnandosi a vendere, ad un soggetto *B* che a sua volta si impegna ad acquistare, quella stessa quantità di caffè ad un prezzo un po' superiore a quello fissato nel primo contratto. In questo modo l'impresa *A* rinuncia ai maggiori guadagni che deriverebbero da un forte rialzo del prezzo del caffè, ma si pone al riparo dal rischio di una sua diminuzione.

### Speculazione

I derivati speculativi si determinano per esclusione rispetto a quelli di copertura. Restando all'esempio sopra proposto, il soggetto *A* potrebbe infatti essere convinto che il prezzo del caffè salirà nettamente fra tre mesi. Stipula quindi contratti che lo impegnano ad acquistare caffè a tre mesi a un prezzo fissato, versando una piccola percentuale dell'importo corrispondente. Se il prezzo del caffè risulterà davvero più alto fra tre mesi, lo speculatore *A* guadagnerà. Ad esempio lo speculatore *A* potrebbe acquistare un derivato sul caffè, impegnandosi ad acquistare caffè tra sei mesi, per 5.000.000 di euro versando una somma iniziale di 100.000. Se tra sei mesi il prezzo del caffè risulterà aumentato del 10%, lo speculatore potrà acquistare caffè per 5.000.000 di euro rivendendolo immediatamente a 5.500.000 euro, con un guadagno di 500.000 euro. Lo scenario sarebbe nettamente diverso se il prezzo del caffè invece diminuisse. Lo speculatore *A* si troverebbe a dover effettuare l'acquisto a un prezzo più alto di quello di mercato.

## Valutazione

Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari sono iscritti al fair value, che viene definito dall'Ifrs 13, come il prezzo che si percepirebbe per il trasferimento di un'attività/passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione. Si tratta di un criterio di valutazione che si basa sul presupposto che i valori espressi in bilancio riflettono il loro valore di scambio. Alla data di acquisizione il fair value coincide con il costo storico, ma nei periodi successivi il valore delle attività deve essere adeguato al valore equivalente al corrispettivo al quale l'attività può essere scambiata. Pertanto i valori esposti in bilancio sono a valori "correnti". L'introduzione di tale metodo nella legislazione italiana recepisce pienamente quanto proposto nella Direttiva 2013/34/UE dove, nel "Considerando" n. 19, si sostiene che ai fini della comparabilità dell'informativa di bilancio nell'Unione è necessario prescrivere agli Stati membri di consentire l'applicazione di un criterio di valutazione al valore netto per certi strumenti finanziari.

Il fair value, così come espresso nella Direttiva 2013/34/UE al capo 2, articolo 8 co. 7, dettagliatamente descritto nell'Oic 32 "strumenti finanziari derivati" pubblicato il 22 dicembre 2016, sarà quindi pari:

- al valore di mercato per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo;
- al valore di mercato di strumenti finanziari analoghi o per taluni dei suoi componenti.

Esempi di parametri utilizzati nella stima sono:

- interest rate swap che riceve un tasso fisso e paga un tasso variabile basato sul tasso swap euribor: un parametro potrebbe essere il tasso Euribor riscontrabile su strumenti finanziari quotati in un mercato attivo;
- interest rate swap che riceve un tasso fisso e paga un tasso variabile basato su una curva dei rendimenti denominata in una valuta estera: un parametro potrebbe essere il tasso basato su una curva dei rendimenti denominata in una valuta estera osservabile su strumenti finanziari quotati in un mercato attivo;
- opzione con scadenza di 3 anni su azioni negoziate in una borsa valori: un parametro potrebbe essere la volatilità implicita delle azioni derivata attraverso una estrapolazione fino all'anno 3 anno se sono osservabili i prezzi per le opzioni su azioni con scadenza a uno e a due anni e se la volatilità implicita estrapolata di un'opzione è supportata da dati di mercato osservabili per l'intera durata dell'opzione.

- al valore che risulta da tecniche o modelli di valutazione per gli strumenti finanziari per i quali non è possibile individuare un mercato attivo. Esempi di parametri utilizzati nella stima sono:
  - opzione scadenza di 3 anni su azioni negoziate in una borsa valori: un parametro potrebbe essere la volatilità storica delle azioni derivata dai prezzi storici delle azioni;
  - interest rate swap: un parametro potrebbe essere un prezzo determinato dagli analisti di mercato per lo swap sviluppato utilizzando dati non direttamente osservabili.

Una qualsiasi tecnica di valutazione utilizzata nella determinazione del fair value deve considerare una serie di fattori:

- valore finanziario del tempo: rappresentato dal tasso privo di rischio. Per motivi pratici è possibile utilizzare un tasso come per esempio il Libor o un tasso swap come termine di paragone, o in alternativa, quando i titoli di stato includono un rischio di credito significativo, i tassi relativi a titoli di società con miglior rating emessi nella valuta locale;
- il rischio di credito: rappresentato dal rischio di insolvenza. Determina un premio aggiuntivo al tasso base per rischio di credito;
- la volatilità: rappresentato dall'intensità delle future variazioni di prezzo dello strumento finanziario in seguito alle variazioni dei parametri sottostanti lo strumento. La misurazione della volatilità può avvenire sulla base di dati di mercato storico oppure utilizzando le volatilità implicite nei prezzi correnti di mercato.

### Rappresentazione in bilancio

Nei bilanci fino al 2015 i derivati di copertura e quelli messi in atto per arbitrare sull'andamento di un prezzo o di un tasso (c.d. speculativi) trovano rappresentazione nelle note al bilancio, ai sensi dell'art. 2427-bis c.c., ameno che rappresentino una passività probabile, nel qual caso sono rilevati tra i fondi per rischi ed oneri. La riforma contabile ha modificato significativamente l'esposizione in bilancio prevedendo, a partire dal 2016, la misurazione al fair value di tutti i derivati, alla data di sottoscrizione e alla data del bilancio, con imputazione delle variazioni di fair value al conto economico, ad eccezione del caso in cui i derivati siano di copertura (nuovo n. 11-bis dell'art. 2426 c.c.). Non sono concesse esenzioni ai criteri di misurazione dei derivati: anche le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) devono applicare i medesimi criteri di valutazione.

Il D.lgs 139/15 aggiunge allo stato patrimoniale e al conto economico delle specifiche voci per esporre la variazione di fair value alla data di chiusura dell'esercizio degli strumenti finanziari derivati:

1. Se positiva, rappresenta un'attività finanziaria, da iscriversi tra le immobilizzazioni o nell'attivo circolante a seconda della sua destinazione. La contropartita è il conto economico (voce D.18.c, Rivalutazioni per rettifiche di valore), a meno che sia un'operazione di copertura;
2. Se negativa, rappresenta una passività, da iscriversi nel fondo rischi, alla voce B.3 dello stato patrimoniale. La contropartita è il conto economico (voce D.19.d, Svalutazioni per rettifiche di valore), salvo si tratti di un'operazione di copertura.

Qualora i derivati siano di copertura è concessa una diversa rappresentazione contabile, previa la dimostrazione della stretta correlazione tra derivato e operazione coperta. Se l'utilizzo dei derivati è propedeutico alla copertura del rischio di fair value (cioè ci si copre dal rischio di variazione dei tassi di interesse, o dei tassi di cambio, o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito) è concessa la valutazione simmetrica tra il derivato e l'elemento coperto. Se la copertura riguarda il rischio di variazione di un cash flow futuro oppure il rischio finanziario connesso ad un'operazione programmata, la differenza di fair value del derivato non si imputa al conto economico ma in una riserva del patrimonio netto, positiva o negativa. Questa riserva accoglie temporaneamente le variazioni di fair value del derivato: quando però si concretizzeranno o si modificheranno i flussi di cassa, allora la riserva "rigirerà" la variazione di fair value al conto economico.

### **Esempio n. 1 – Contabilizzazione di un finanziamento a tasso fisso coperto con un «interest rate swap» (Irs)**

#### Finanziamento a tasso fisso

Data emissione	31.12.2016
Valore emissione	200.000
Tasso di interesse fisso	5,5%

#### Interest rate swap

Data emissione	31.12.2016
Valore nozionale	200.000
Tasso variabile pagato	Euribor 6 M
Tasso fisso incassato	5,5%
Periodicità	Annuale



### Data di stipula del finanziamento e contestuale sottoscrizione dell'Irs

31.12.20X0				
			Dare	Avere
		Banca c/c	200.000	
		Finanziamenti passivi		200.000

Tenuto conto che al 31 dicembre 2016 il fair value del derivato è pari a zero, la società non effettua alcuna scrittura contabile per la rilevazione del derivato.

### Iscrizione degli interessi e del differenziale Irs

La società deve rilevare annualmente, per il principio di competenza economica, sia gli interessi passivi sul finanziamento, sia il differenziale Irs (derivante dalla differenza tra il tasso variabile pagato ed il tasso fisso incassato). Ipotizzando un tasso Euribor a 6M pari a 4,6% la società incassa un differenziale Irs di 1.800 euro, pari alla differenza tra il flusso finanziario a tasso fisso incassato di 11.000 euro ( $0,055 \times 200.000$ ) e il flusso finanziario a tasso variabile pagato di 9.200 ( $0,046 \times 200.000$ ). Pertanto il costo dell'operazione (finanziamento a tasso fisso + Irs) è pari a 9.200 euro ( $11.000 - 1.800$ ).

31.12.20X0+1				
			Dare	Avere
		Interessi passivi	11.000	
		Banca c/c		11.000
31.12.20X0+1				
		Banca c/c	1.800	
		Differenziale Irs di copertura		1.800

### Iscrizione del derivato e del finanziamento al fair value

Il derivato (strumento di copertura) e il finanziamento (elemento coperto) devono essere iscritti al fair value. Ipotizzando che il fair value del derivato sia pari a 18.000 e che il fair value del finanziamento sia pari a 218.000 si hanno le seguenti scritture contabili:

31.12.20X0 +1				
			Dare	Avere
		Crediti per valutazione Irs del derivato	18.000	
		Proventi finanziari		18.000
31.12.20X0 +1				
		Altri oneri finanziari	18.000	
		Finanziamenti passivi		18.000

Nell'esempio sopra esposto il «delta» di fair value del derivato e del finanziamento sono identici e pari a 18.000. Si è pertanto ipotizzata una copertura perfettamente efficace (pari al 100%).

## 5.5 CONTI D'ORDINE

Il D.lgs 139/2015 ha abrogato l'art. 2424 comma 3 c.c. ai sensi del quale “in calce allo stato patrimoniale dovevano risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi fra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime. Parallelamente, è stato modificato l'art. 2427 comma 1 n. 9 c.c., prevedendo l'indicazione nella nota integrativa degli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime”.

## 6. SINTESI DEGLI AGGIORNAMENTI DEI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

Con la pubblicazione del D.lgs 139/2015 sulla Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2015 si è completato l'iter di recepimento della direttiva 34/2013/UE. In conseguenza delle modifiche apportate alle norme del codice civile relative alla redazione dei bilanci d'esercizio e consolidato, l'Organismo italiano di contabilità, nel corso del 2016, ha aggiornato i principi contabili nazionali. In data 22 dicembre 2016 l'Oic ha pubblicato la versione aggiornata e definitiva dei seguenti principi contabili:

- Oic 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali;
- Oic 10 Rendiconto finanziario;
- Oic 12 Composizione e schemi del bilancio d'esercizio;
- Oic 13 Rimanenze;
- Oic 14 Disponibilità liquide;
- Oic 15 Crediti;
- Oic 16 Immobilizzazioni materiali;
- Oic 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto;
- Oic 18 Ratei e risconti;
- Oic 19 Debiti;

- Oic 20 Titoli di debito;
- Oic 21 Partecipazioni;
- Oic 23 Lavori in corso su ordinazione;
- Oic 24 Immobilizzazioni immateriali;
- Oic 25 Imposte sul reddito;
- Oic 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera;
- Oic 28 Patrimonio netto;
- Oic 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
- Oic 31 Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto;
- Oic 32 Strumenti finanziari derivati.

Sono stati abrogati l'Oic 22 "Conti d'ordine" e l'Oic 3 "Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione".

Non sono stati interessati dalla revisione i principi contabili relativi ad operazioni straordinarie, l'Oic 7 "I certificati Verdi" e l'Oic 8 "Le quote di emissione di gas ad effetto serra".

L'Oic 11 "Bilancio di esercizio, finalità e postulati" non è stato oggetto di revisione, ma nell'attesa della sua modifica, al fine di inquadrare a livello più generale il principio della sostanza economica (art. 2423-bis, comma 1 n. 1-bis c.c.) e quello di rilevanza (art. 2423, comma 4 c.c.), l'Organismo italiano di contabilità ha accompagnato la pubblicazione dei nuovi principi contabili con alcune esemplificazioni.

## OIC 9

### **Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali**

Le modifiche del principio contabile tengono conto delle novità introdotte dal D.lgs 139/2015 e della necessità di un coordinamento con gli altri principi. Recepisce l'eliminazione della sezione straordinaria del conto economico, il riferimento normativo relativo al divieto di ripristino di valore dell'avviamento (art. 2426 comma 1 n. 3 c.c.) e fornisce una definizione di fair value coerente con l'Oic 32 relativo agli strumenti finanziari alla luce dell'art. 2426 comma 2 c.c.

La novità di maggior rilievo riguarda l'adozione del modello semplificato. L'Oic ha diminuito significativamente i limiti dimensionali per le imprese che possono adottare tale modello. Mentre in passato il principio consentiva di adottare il modello semplificato alle imprese che non superavano due dei seguenti indicatori: attivo patrimoniale 20 milioni, ricavi 40 milioni e 250 dipendenti, a decorrere dai bilanci che chiuderanno al 31 dicembre 2017 i limiti saranno quelli relativi all'adozione del bilancio abbreviato. Pertanto potranno accedere al modello basato sulla "capacità

di ammortamento” quelle imprese che per due esercizi consecutivi non superano due dei seguenti limiti: totale attivo di bilancio 4,4 milioni, ricavi delle vendite e delle prestazioni 8,8 milioni e numero medio dei dipendenti durante l’esercizio 50 unità.

Il nuovo Oic 9 precisa che in caso si manifesti un indicatore di potenziale perdita di valore è opportuno in primo luogo rivedere la vita utile residua del cespite, il piano di ammortamento e il valore residuo e rettificarli conformemente, a prescindere dal fatto che la perdita sia poi effettivamente imputata al conto economico. In assenza di indicatori di potenziali perdite di valore non è necessario determinare il valore recuperabile.

La nuova versione del principio introduce infine una precisazione con riferimento agli oneri pluriennali, stabilendo che non è possibile il ripristino di valore rilevato su avviamento, costi di impianto e ampliamento e sui costi di sviluppo (art. 2426 n. 5 c.c.).

## **OIC 10**

### **La redazione del rendiconto finanziario**

Il D.lgs. 139/2015 ha modificato l’art. 2423 comma 1 c.c. aggiungendo tra i documenti obbligatori che compongono il bilancio anche il rendiconto finanziario, considerandolo non più incluso nella nota integrativa ma come prospetto a sé stante.

Si tratta di un prospetto obbligatorio per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria, mentre, ai sensi degli artt. 2435 bis comma 2 e 2435 ter c.c., ne risultano esonerate dalla redazione le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese.

Il nuovo principio è stato aggiornato nel suo ambito di applicazione, nei riferimenti normativi ed ha recepito il nuovo art. 2425 ter c.c., che disciplina il contenuto del rendiconto finanziario.

Coerentemente con la precedente versione dell’Oic 10, i flussi oggetto di rappresentazione sono i flussi di disponibilità liquide e sono distinti a seconda che si riferiscano all’attività operativa, finanziaria o di investimento. Viene ora prevista l’indicazione dettagliata, in calce al Rendiconto, dell’ammontare e della composizione delle disponibilità liquide, comprendendovi esclusivamente i depositi bancari e postali, gli assegni, il denaro e i valori in cassa, anche espressi in valuta estera.

Richiede inoltre che la società riporti in calce specifiche informazioni relativamente alle operazioni di acquisizione o cessione di rami d’azienda.

Sono state stralciate le parti specifiche del bilancio consolidato dall’Oic 10, rinviando per la loro trattazione all’Oic 17.

Da redigere per l’esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, rappresenta lo strumento con il più elevato contenuto informativo in merito alla struttura finanziaria della società,

illustrando le modalità di reperimento (fonti) e di utilizzo (impieghi) delle risorse monetarie e permettendo anche di formulare previsioni circa le dinamiche future.

Consente di rilevare l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari effettivi dell'esercizio derivanti dalle tre categorie di attività (operativa, di investimento, di finanziamento, comprese le operazioni con soci). Il flusso finanziario dell'attività operativa può essere determinato o con il metodo indiretto (rettificando l'utile o la perdita d'esercizio riportato nel conto economico) o con il metodo diretto (evidenziando i flussi finanziari).

La somma algebrica dei flussi finanziari di ciascuna categoria rappresenta la variazione netta (incremento o decremento) delle disponibilità liquide avvenuta nel corso dell'esercizio.

## **OIC 12**

### **Composizione e schemi del bilancio di esercizio**

A seguito delle modifiche apportate dal D.lgs 139/2015 alla struttura del bilancio e ai criteri di valutazione, il nuovo principio contabile ha subito una rilevante ristrutturazione. La nuova versione ha recepito tali cambiamenti, di cui i più significativi sono l'eliminazione dallo schema del conto economico della sezione straordinaria (voce E "Proventi e Oneri Straordinari") e un riesame della distinzione tra attività caratteristica ed accessoria.

A seguito dell'eliminazione della sezione straordinaria del conto economico, si è reso necessario procedere ad una ricollocazione degli oneri e dei proventi straordinari nelle voci di conto economico ritenute appropriate, qualora sia stato possibile identificare a priori, in modo univoco, la voce di destinazione sulla base della tipologia di transazione. Per gli oneri e proventi straordinari indicati nella precedente versione dell'Oic 12 per i quali ciò non è stato possibile, è stato demandato al redattore del bilancio di individuare la corretta classificazione, sulla base della sua analisi della tipologia di evento che ha generato il costo o ricavo.

E' stato inoltre declinato quanto richiesto dal nuovo art. 2427 comma 1 n. 13 c.c. ai sensi del quale è necessario dare evidenza in nota integrativa dei singoli costi o ricavi di entità o incidenza eccezionali. Tale concetto di eccezionalità prescinde dall'appartenenza del fatto aziendale all'attività ordinaria o straordinaria; l'informativa deve consentire di depurare il conto economico dagli elementi che, essendo di ammontare o incidenza eccezionale, non rientrano nelle normali previsioni dell'impresa e che non potranno ripetersi negli esercizi successivi.

Pur non prevista dal codice civile e di difficile standardizzazione, è stata mantenuta la distinzione tra attività caratteristica, attività accessoria e attività finanziaria (paragrafi 43-45-46); applicabile esclusivamente al lato dei ricavi, viene chiarito che vengono iscritti nella voce A1 i componenti

positivi derivanti dall'attività caratteristica, mentre nella voce A5 tutti i componenti che, non rientrando nell'attività caratteristica o finanziaria, sono trattati come aventi natura accessoria.

Nella nuova versione di Oic 12 sono state modificate, ma mantenute a corredo, le appendici D (Operazioni di locazione finanziaria e compravendita – Leasing e Sale/Lease Back) ed E (Operazioni con obbligo di retrocessione). Sono state eliminate le appendici B (Semplificazioni previste per il bilancio in forma abbreviata), C (Informativa sugli strumenti finanziari partecipativi), F (Informativa sull'attività di direzione e coordinamento di società), G (Informativa relativa a operazioni con parti correlate) le cui indicazioni relative alla redazione del bilancio sono state ricollocate all'interno del principio stesso.

Sono stati inseriti appositi paragrafi per la disciplina degli schemi e della composizione del bilancio di esercizio per le società che rientrano nei limiti previsti per il bilancio abbreviato e le micro-imprese.

Per quanto riguarda infine l'informativa da rendere in nota integrativa, la nuova versione del principio rimanda agli altri principi contabili la specifica analisi delle indicazioni da rendere in nota integrativa in merito alle singole voci di bilancio, e si limita a disciplinare, in via residuale, tutte le informazioni caratterizzate da funzione esplicativa ed integrativa.

## OIC 13

### Rimanenze

A seguito delle novità introdotte dal D.lgs 139/2015, l'Oic 13 è stato coordinato con gli altri principi contabili ed ha subito alcune implementazioni volte a renderlo maggiormente chiaro ed applicabile. Tali modifiche attengono principalmente a tre ambiti:

- *Rilevazione iniziale delle rimanenze* - Sono state meglio formulate e chiarite, alla luce del nuovo principio della sostanza economica, le regole da seguire al momento della rilevazione iniziale delle rimanenze di magazzino; è stato infatti esplicitato che i beni rientranti nelle rimanenze sono rilevati inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, precisando poi che il trasferimento dei rischi e dei benefici avviene di solito quando viene trasferito il titolo di proprietà. Nei casi in cui, per specifiche clausole contrattuali, non vi sia coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e la data in cui viene trasferito il titolo di proprietà, prevale la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici, valutando comunque quanto stabilito dalle clausole contrattuali.

- *Valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato* - Sono state razionalizzate ed aggiornate le disposizioni in tema di determinazione del valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

E' stato chiarito che per la valutazione delle materie prime e sussidiarie si può fare riferimento al valore di mercato delle materie prime come sostitutivo del presumibile valore di realizzo derivante dal mercato.

Sono state eliminate inoltre alcune considerazioni relative al presumibile valore di realizzo derivante dall'andamento del mercato nel periodo intercorrente tra la chiusura dell'esercizio e la data di predisposizione del bilancio, poiché il tema è trattato dall'Oic 29.

- *Valutazioni e rilevazioni successive* - Ai fini della determinazione del costo delle rimanenze, oltre ai metodi Lifo, Fifo e Costo medio ponderato, l'Oic 13 prevede altre tre tecniche alternative: il metodo dei costi standard, il metodo del prezzo al dettaglio e il metodo del valore costante, che rappresentano tre esempi di applicazione del principio di rilevanza introdotto dalla riforma e possono essere impiegati se i risultati approssimano il costo effettivo delle rimanenze.

I costi standard approssimano il costo effettivo delle rimanenze quando considerano livelli normali di efficienza e di capacità produttiva, sono regolarmente sottoposti a revisione e rivisti alla luce delle condizioni effettive del momento.

Il metodo del prezzo al dettaglio approssima il costo effettivo delle rimanenze quando si valutano rimanenze di grandi quantità di beni soggetti a rapido rigiro con margini di importo simile e per le quali è particolarmente difficoltosa l'adozione di altri metodi di calcolo del costo. Il costo delle rimanenze viene determinato detraendo dal valore di vendita delle rimanenze una adeguata percentuale di margine lordo.

Il metodo del valore costante si applica alle materie prime, sussidiarie e di consumo qualora siano costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa rilevanza rispetto all'attivo di bilancio. Tale metodo approssima il costo effettivo delle rimanenze quando non si hanno variazioni sensibili nell'entità, valore e composizione di tali rimanenze.

## **OIC 14**

### **Disponibilità liquide**

La principale novità del nuovo Oic 14 riguarda la classificazione dei crediti che si generano nell'ambito della gestione accentrata della tesoreria (contratti di cash pooling), per i quali è stata esclusa la loro imputazione nelle disponibilità liquide.

Trattandosi di crediti di natura finanziaria non aventi le stesse caratteristiche di liquidità delle disponibilità liquide, ma non essendo nemmeno qualificabili come crediti di natura commerciale verso le società del gruppo, è stata stabilita la loro iscrizione in un'apposita voce tra le "Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni" denominata "Attività finanziarie per la gestione accentrata della Tesoreria" con indicazione della controparte specifica (controllante, controllata).

Qualora i termini di esigibilità a breve termine non siano soddisfatti, tali crediti sono rilevati nella Immobilizzazioni finanziarie.

## OIC 15

### Crediti

L'art. 2426 comma 1 n. 8 c.c. nella sua nuova formulazione stabilisce che i crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, con l'obbligo di tener conto del fattore temporale, quando i crediti non sono produttivi di interessi ad un tasso di mercato.

Le principali modifiche apportate nella nuova versione dell'Oic 15 sono pertanto le seguenti:

- è stata recepita l'introduzione del criterio del costo ammortizzato per la rilevazione e la valutazione dei crediti, fornendo indicazioni ed esemplificazioni sull'applicazione sia del principio generale della rilevanza sia del principio della sostanza economica. Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi o, nel caso di crediti con scadenza superiore ai 12 mesi, quando i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.

- sono state dettate le regole conseguenti all'introduzione dell'obbligo di tenere conto del "fattore temporale" nella valutazione al costo ammortizzato; da tale disposizione discende il procedimento di attualizzazione dei crediti utilizzando il tasso di interesse di mercato in sede di rilevazione iniziale, quando il tasso di interesse desumibile dal contratto o dall'operazione si discosti significativamente dal tasso di interesse di mercato, sempreché gli effetti dell'attualizzazione siano rilevanti sul bilancio.

In proposito il principio affronta i casi del finanziamento infruttifero o a tassi inferiori al mercato erogato dalla società controllante alla controllata ed il caso dei finanziamenti concessi ai dipendenti della società a condizioni di particolare favore.

- in materia di crediti commerciali, il principio prevede che, anche quando la scadenza dovesse essere postergata oltre l'anno, essi devono rimanere iscritti tra i crediti dell'attivo circolante; è previsto che il costo ammortizzato si applichi a tutti i crediti senza distinguere la loro origine, pertanto ai fini classificatori è indifferente se la postergazione della scadenza avvenga inizialmente oppure successivamente.

- vengono dedicati appositi paragrafi sia in tema di cancellazione dei crediti, stabilendone gli elementi discriminanti affinché un credito debba o meno rimanere iscritto in bilancio, sia in tema di svalutazione dei crediti valutati al costo ammortizzato, il cui processo viene definito e distinto nettamente dal processo di attualizzazione degli stessi. In particolare viene ribadito che la



svalutazione attiene alla previsione dei mancati flussi di cassa in entrata e non comporta la ridefinizione del tasso di attualizzazione che resta quello originariamente determinato.

- il principio recepisce la distinzione tra bilanci redatti in forma ordinaria, bilanci redatti in forma abbreviata e bilanci delle micro-imprese, disciplinandone la differente normativa in appositi sottoparagrafi inseriti nei capitoli dedicati alla classificazione e al contenuto delle voci, alla rilevazione iniziale, alla valutazione successiva e all'informativa di nota integrativa. Per tali società il D.lgs 139/2015 non prevede l'applicazione del criterio del costo ammortizzato, pertanto i crediti possono essere valutati al valore di presumibile realizzo.

## **OIC 16**

### **Immobilizzazioni materiali**

La nuova versione dell'Oic 16 recepisce sia l'eliminazione della sezione straordinaria del conto economico che la riformulazione del principio della sostanza economica che sostituisce quello della funzione economica, ai sensi del D.lgs. 139/2015. Di seguito i principali chiarimenti riportati dal principio revisionato:

- sono state meglio formulate ed esplicitate le regole da seguire al momento dell'iscrizione iniziale delle immobilizzazioni materiali (paragrafo 31). È stato chiarito che le immobilizzazioni sono rilevate inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, precisando inoltre che il trasferimento dei rischi e dei benefici avviene di solito quando viene trasferito il titolo di proprietà. Tuttavia, qualora in virtù di specifiche clausole contrattuali, non vi sia coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e la data in cui viene trasferito il titolo di proprietà, a prevalere è la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici. Viene ribadita la necessità di effettuare un'analisi puntuale di tutte le clausole contrattuali.

- è stato introdotto (al paragrafo 33) un nuovo criterio di rilevazione iniziale di un bene acquisito, qualora il pagamento pattuito con il fornitore sia differito rispetto alle normali condizioni di mercato. In tal caso si abbandona il tradizionale criterio di iscrizione iniziale di un cespite basato sul costo storico, prevedendo che il bene debba essere iscritto al valore corrispondente al debito verso il fornitore determinato ai sensi dell'Oic 19; ciò implica che, nel caso in cui non sia previsto uno specifico tasso di interesse a fronte della dilazione, il tasso di mercato dovrà essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari che derivano dal debito e pertanto il valore iniziale del debito, e quindi della stessa immobilizzazione, sarà pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal debito.

- per quanto attiene alla classificazione delle voci in bilancio, nella voce B.II 1) “Terreni e fabbricati” è stato sostituito il termine “Fabbricati industriali” con “Fabbricati strumentali” ed il termine “Fabbricati civili” con “Fabbricati non strumentali”.
- è stata eliminata la facoltà di non ammortizzare i fabbricati non strumentali; sono stati inoltre limitati i casi in cui verranno effettivamente ammortizzati i fabbricati non strumentali che rappresentano una forma di investimento di mezzi finanziari (paragrafo 59).

## OIC 17

### Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto

La nuova versione dell’Oic 17 è suddivisa in due sezioni.

Con riferimento alla prima sul Bilancio consolidato, recepisce l’introduzione delle novità connesse:

- all’inclusione del rendiconto finanziario tra i prospetti costitutivi del bilancio consolidato;
- all’introduzione nelle norme di legge del principio generale della rilevanza;
- all’innalzamento dei limiti dimensionali al di sotto dei quali è concesso l’esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato (attivo patrimoniale 20 milioni, ricavi delle vendite 40 milioni, 250 dipendenti);
- all’esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato quando tutte le imprese controllate hanno i requisiti per essere escluse dall’area di consolidamento;
- alla possibilità di depositare presso il Registro delle imprese il bilancio consolidato della controllante estera (soggetta al diritto di uno Stato membro dell’Unione europea) in una lingua diversa da quella italiana quando è utilizzata una lingua comunemente diffusa negli ambienti della finanza internazionale;
- alla precisazione normativa che il caso dell’esclusione dall’area di consolidamento delle imprese controllate, a causa dell’impossibilità di ottenere le informazioni necessarie tempestivamente o senza costi sproporzionati, può verificarsi solo in casi eccezionali;
- all’eliminazione della voce “Differenza da consolidamento”, sostituita dalla voce “Avviamento” a cui attribuire l’eventuale avviamento che scaturisce dall’allocazione della differenza da annullamento positiva;
- all’eliminazione della possibilità di imputare il residuo della differenza da annullamento positiva non allocabile sulle attività e passività separatamente identificabili e sull’avviamento della controllata a detrazione della riserva di consolidamento e, quindi, alla conseguente imputazione di tale residuo interamente a conto economico;
- all’eliminazione della sezione straordinaria del conto economico;
- alle numerose novità normative che hanno interessato la nota integrativa consolidata.

Con riferimento alla seconda sezione sul metodo del Patrimonio netto, il nuovo Oic 17, recepisce le novità connesse all'introduzione normativa della "data di acquisizione" o "della data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento" come opzioni per effettuare l'eliminazione delle partecipazioni contro la corrispondente frazione di patrimonio netto delle imprese controllate e determinare la differenza di annullamento.

Vengono inoltre precisati alcuni aspetti collegati alla variazione del criterio di valutazione, stabilendo che per la rilevazione e la presentazione in bilancio del cambiamento di principio contabile si applica l'Oic 29, per cui l'applicazione retroattiva del metodo del patrimonio netto comporta, ai soli fini comparativi, la rideterminazione degli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio comparativo, come se da sempre fosse stato applicato il nuovo principio contabile.

## **OIC 18**

### **Ratei e risconti**

La revisione del principio contabile ha comportato l'inserimento di alcune semplificazioni per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro-imprese, che possono includere, ai sensi dell'art. 2435 bis comma 2 c.c., i ratei e risconti attivi nella voce C.II "Crediti" e i ratei e risconti passivi nella voce D "Debiti".

A seguito inoltre delle modifiche apportate dal D.lgs 139/2015 nello schema di stato patrimoniale, non è più necessario indicare separatamente il disaggio su prestiti nei ratei e risconti attivi e l'aggio su prestiti nei ratei e risconti passivi. Sono stati inoltre eliminati i riferimenti alle componenti straordinarie di conto economico.

Sono state introdotte delle specifiche sezioni nel capitolo della nota integrativa, per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese.

## **OIC 19**

### **Debiti**

Le principali modifiche apportate alla nuova versione dell'Oic 19, a seguito della nuova formulazione dell'art. 2426 comma 1 n. 8 c.c. sono le seguenti:

- è stata recepita l'introduzione del criterio del costo ammortizzato per la rilevazione e la valutazione dei debiti. Viene sottolineato che tale criterio può non essere applicato ai debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi o, nel caso di debiti con scadenza superiore ai 12 mesi, quando i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.

- sono state dettate le regole conseguenti all'introduzione dell'obbligo di tenere conto del "fattore temporale" nella valutazione al costo ammortizzato; da tale previsione discende il procedimento di attualizzazione dei debiti utilizzando il tasso di interesse di mercato in sede di rilevazione iniziale quando il tasso di interesse desumibile dal contratto o dall'operazione si discosti significativamente dal tasso di interesse di mercato, sempreché gli effetti dell'attualizzazione siano rilevanti sul bilancio.

- il principio recepisce la distinzione tra bilanci redatti in forma ordinaria, bilanci redatti in forma abbreviata e bilanci delle micro-imprese, disciplinandone la differente normativa in appositi sottoparagrafi inseriti nei capitoli dedicati alla classificazione e al contenuto delle voci, alla rilevazione iniziale, alla valutazione successiva e all'informativa di nota integrativa. Per tali società il D.lgs 139/2015 non prevede l'applicazione del criterio del costo ammortizzato, pertanto i debiti possono continuare ad essere valutati al valore nominale.

## OIC 20

### Titoli di debito

Il nuovo principio contabile ha recepito l'introduzione del criterio del costo ammortizzato per la rilevazione iniziale e la valutazione successiva dei titoli di debito.

In riferimento ai *titoli di debito iscritti tra le immobilizzazioni*, essi devono essere rilevati in bilancio con il criterio del costo ammortizzato. Tuttavia il D.lgs 139/2015 non ha esteso l'obbligo (previsto per crediti e debiti) di tener conto del fattore temporale nella valutazione dei titoli, sul presupposto che gli interessi generati dai titoli di debito siano per definizione allineati con i tassi di mercato.

In riferimento ai *titoli che non costituiscono immobilizzazioni*, devono essere iscritti al costo di acquisto o di produzione (calcolato secondo il costo ammortizzato, se applicabile) ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore. Ciò comporta che anche ai titoli di debito iscritti nell'attivo circolante si debba applicare il criterio del costo ammortizzato, ma solo qualora gli effetti che ne derivano siano rilevanti.

Viene chiarito che il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato per i titoli di debito detenuti in portafoglio per un periodo inferiore ai 12 mesi oppure nel caso di titoli di debito detenuti durevolmente ma con costi di transazione o premi/scarti di sottoscrizione o negoziazione non significativi. Sarà applicato invece nel caso di titoli di debito detenuti durevolmente con costi di transazione, premi/scarti di sottoscrizione o negoziazione di importo rilevante.

E' inoltre prevista una specifica disposizione in materia di titoli strutturati, ossia una fattispecie di contratto ibrido, costituito dalla combinazione di un titolo (titolo primario) e di uno strumento

finanziario derivato (derivato incorporato). L'Oic 20 si occupa del trattamento contabile del titolo primario, rinviando all'Oic 32 per la disciplina dello scorporo e della successiva valutazione del derivato implicito.

Sono infine eliminati dal principio contabile i riferimenti alla sezione straordinaria del conto economico, operando un miglior coordinamento con gli altri principi ed è stata introdotta la distinzione tra bilanci redatti in forma ordinaria, abbreviata e bilanci delle micro-imprese in termini di classificazione e contenuto delle voci, di rilevazione iniziale e valutazione successiva, oltre che di informativa da rendere in nota integrativa.

## **OIC 21**

### **Partecipazioni**

Il principio è stato modificato stralciando dallo stesso la disciplina relativa alle azioni proprie, ora affrontata nel nuovo Oic 28. Le azioni proprie non sono più iscritte nell'attivo patrimoniale della società con contropartita una riserva indisponibile di patrimonio netto, ma direttamente a riduzione del patrimonio netto attraverso una riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.

Nella nuova versione del principio contabile, l'acquisto (e la vendita) di azioni proprie è considerato come un decremento (o incremento) di patrimonio netto. Coerentemente, l'Oic 28 prevede che le eventuali differenze tra il valore contabile della riserva negativa per azioni proprie ed il valore di realizzo delle azioni alienate siano imputate direttamente a patrimonio netto.

Altra modifica significativa subita dal principio contabile riguarda la rilevazione dei dividendi: la precedente versione consentiva alla controllante la rilevazione dei dividendi già nell'esercizio di maturazione dei relativi utili, a condizione che il bilancio della società controllata fosse stato approvato dal relativo organo amministrativo anteriormente alla data di approvazione del bilancio da parte dell'organo amministrativo della controllante. Il nuovo principio prescrive, come regola e unica possibilità, la rilevazione dei dividendi nell'esercizio in cui sorge il diritto a ricevere il dividendo. Pertanto la controllante iscriverà il credito per dividendi nello stesso esercizio in cui sorge il relativo debito per la controllata.

Trovano inoltre una specifica collocazione, nello stato patrimoniale, le partecipazioni in imprese sottoposte al controllo di imprese controllanti della società che redige il bilancio (cd imprese sorelle) e, nel conto economico, i proventi e oneri derivanti da rapporti intrattenuti con tali imprese.

A seguito dell'eliminazione della sezione straordinaria del conto economico, la nuova versione del principio contabile stabilisce che gli utili e le perdite che derivano dalla cessione di partecipazioni immobilizzate o iscritte nell'attivo circolante sono rilevati rispettivamente nella voce "C.15 Proventi da partecipazioni" e nella voce "C.17 Interessi e altri oneri finanziari". Non è più possibile,

quindi, in riferimento alle partecipazioni immobilizzate, la classificazione nella sezione straordinaria.

Infine sono stati inseriti paragrafi specifici riferiti alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata e alle micro-imprese per quanto concerne le disposizioni sul contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico e sull'informativa da fornire in nota integrativa.

## **OIC 23**

### **Lavori in corso su ordinazione**

Le modifiche subite dal principio contabile sono principalmente dovute alla necessità di tener conto delle novità introdotte dal D.lgs 139/2015, operando un riordino del contenuto, reso coerente con tutti gli altri principi contabili.

Sono state confermate le regole in tema di contabilizzazione dei lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale, dove si prevede l'applicazione del criterio della percentuale di completamento, quando sono soddisfatte determinate condizioni, e l'applicazione del criterio della commessa completata in caso contrario.

In caso di lavori in corso su ordinazione di durata inferiore all'anno, è stata confermata la possibilità di utilizzare alternativamente il criterio della percentuale di completamento oppure il criterio della commessa completata. Non sono pertanto cambiate le regole di valutazione ma è stata eseguita una sistemazione più organica dei paragrafi in modo da rendere più agevole la consultazione.

Il nuovo standard, rispetto alla versione precedente, esplicita meglio che, nel caso della commessa completata, i ricavi ed il margine della commessa sono rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene realizzato.

Chiarisce inoltre alcuni vantaggi legati all'utilizzo del criterio della percentuale di completamento, soprattutto in termini di migliore rappresentazione dei ricavi in base al loro stato di avanzamento.

Per la contabilizzazione dei lavori in corso su ordinazione, viene inoltre segnalata la necessità di adottare un sistema efficace di previsione e di rendicontazione interna, in base al quale la società, rivede periodicamente le stime dei ricavi e dei costi di commessa; tale sistema avrà caratteristiche differenti a seconda del criterio di valutazione e delle metodologie applicative seguite.

## **OIC 24**

### **Immobilizzazioni immateriali**

Nella nuova versione dell'Oic 24 vengono recepite le novità legislative connesse all'eliminazione, dalla voce B.I.2, dei riferimenti ai costi di ricerca e di pubblicità e alla modifica della norma relativa alla determinazione della vita utile dell'avviamento e dei costi di sviluppo.

Il principio contabile rimodula le definizioni di costo di ricerca di base e costo di sviluppo, eliminando il riferimento al costo di ricerca applicata e dettando le condizioni per l'iscrizione in tali voci.

In merito alle spese di pubblicità, la versione 2014 dell'Oic 24 consentiva la capitalizzazione dei costi di pubblicità quando erano riferiti ad operazioni non ricorrenti relative ad azioni dalle quali la società aveva la ragionevole aspettativa di importanti e duraturi ritorni economici, risultanti da piani di vendita approvati formalmente dalle competenti funzioni aziendali. Esclusa ora la possibilità di una generica capitalizzazione dei costi di pubblicità, il nuovo Oic 24 consente tuttavia di capitalizzare tali costi tra quelli di impianto e di ampliamento, solo se soddisfano i requisiti ora stabiliti per la capitalizzazione dei costi di impianto e di ampliamento. I costi di pubblicità, che non soddisfano i requisiti per la capitalizzazione tra i costi di impianto e di ampliamento sono eliminati dalla voce B.I.2 dell'attivo dello stato patrimoniale e i relativi effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell'Oic 29.

Il principio recepisce inoltre l'introduzione del criterio del costo ammortizzato, precisando le caratteristiche dei beni immateriali e le condizioni che devono essere soddisfatte per la loro rilevazione in bilancio. L'introduzione del calcolo del costo ammortizzato ha comportato l'eliminazione della capitalizzazione, tra le immobilizzazioni immateriali, dei costi di transazione sui finanziamenti che in base al nuovo Oic 19 devono essere inclusi nel calcolo del costo ammortizzato del relativo finanziamento.

Infine in merito alla vita utile dell'avviamento, il nuovo principio fornisce degli utili punti di riferimento da utilizzare per effettuare una stima attendibile del concetto di "utilizzo limitato nel tempo" dell'avviamento e soprattutto per individuare i casi in cui la stima della sua vita utile possa risultare inattendibile. La novità riguarda un'inversione nel processo di stima della vita utile dell'avviamento: mentre la precedente norma richiama la necessità di stimare la vita utile solo nei casi in cui il limite di 5 anni non ne fosse rappresentativo, il nuovo disposto dell'art. 2426 comma 1 n. 6 c.c. prevede che prioritariamente sia determinata la vita utile dell'avviamento e, solo quando questa non possa essere attendibilmente stimata, si proceda all'ammortamento lungo un periodo di 10 anni. Viene inoltre vietata la rideterminazione della vita utile dell'avviamento.

## **OIC 25**

### **Imposte sul reddito**

Le modifiche apportate al principio contabile hanno riguardato principalmente gli aspetti di mera classificazione delle poste che prima erano considerate componenti straordinarie.

Il nuovo principio precisa inoltre che nella voce 20 del conto economico le imposte sul reddito dell'esercizio sono suddivise in quattro voci distinte: imposte correnti (che accoglie le imposte dovute sul reddito imponibile dell'esercizio), imposte relative a esercizi precedenti (comprehensive di interessi e sanzioni), imposte differite e anticipate, e una voce specifica per i proventi da consolidato fiscale (che accoglie il compenso riconosciuto dalla consolidante alla consolidata, per il trasferimento alla consolidante delle perdite fiscali generate dalla stessa consolidata).

## **OIC 26**

### **Operazioni, attività e passività in valuta**

Il D.lgs 139/2015 ha riformulato le disposizioni di cui all'art. 2426 comma 1 n. 8 bis c.c., relativamente ai criteri di conversione delle poste in valuta estera.

Il nuovo principio contabile recepisce tale precisazione, rendendo più esplicito il fatto che l'obbligo di valutazione al tasso di cambio vigente alla data di riferimento del bilancio sussiste soltanto per le poste che hanno natura monetaria. Mentre le attività e passività non monetarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto.

Ma la principale novità della nuova versione dell'Oic 26 ha riguardato la disciplina delle coperture del rischio di cambio di operazioni programmate altamente probabili o impegni irrevocabili attraverso strumenti finanziari non derivati. In particolare, a queste operazioni, è stata estesa la disciplina prevista per la contabilizzazione delle operazioni di copertura attraverso strumenti finanziari derivati (di cui all'Oic 32), in quanto il rischio di cambio potrebbe essere coperto anche attraverso strumenti finanziari non derivati in valuta.

E' stata infine introdotta la distinzione tra bilanci redatti in forma ordinaria, abbreviata e bilanci delle micro-imprese, con la differente disciplina applicabile.

## **OIC 28**

### **Patrimonio netto**

La nuova versione del principio recepisce principalmente le novità legislative relative all'art. 2357 ter c.c., in tema di azioni proprie in portafoglio.

Le azioni proprie non sono più iscritte nell'attivo patrimoniale, con contropartita una riserva indisponibile di patrimonio netto, ma direttamente a riduzione del patrimonio netto attraverso una riserva negativa, la cui formazione è contemporanea all'acquisto delle azioni stesse. Pertanto, l'acquisto (e la vendita) di azioni proprie è considerato come un decremento o incremento di patrimonio netto, senza rilevare nel conto economico le plusvalenze/minusvalenze da alienazione.



Il principio contabile ha poi inserito una precisazione in tema di prestiti obbligazionari convertibili, secondo la quale tale prestito include uno strumento finanziario derivato (opzione di conversione) che ai sensi dell'Oic 32 deve essere separato, valutato al fair value ed iscritto in una riserva di patrimonio netto.

## **OIC 29**

### **Cambiamenti di principi, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio**

La nuova versione allinea il principio nazionale alle disposizioni contenute nei principi contabili internazionali (in particolare nello Ias 8).

È stato chiarito che i cambiamenti di principi contabili sono ammessi solo se il cambiamento è richiesto da nuove norme o da nuovi principi contabili (cambiamenti obbligatori) o se adottato per una migliore rappresentazione in bilancio dei fatti e delle operazioni della società (cambiamenti volontari).

La principale novità riguarda la previsione che i cambiamenti di principi contabili e le correzioni di errori siano contabilizzati sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui avviene il cambiamento di principio o la correzione. Ciò comporta che l'impatto delle nuove disposizioni non transita a conto economico ma si accumula in una riserva di patrimonio netto; di solito la rettifica va rilevata negli utili portati a nuovo. Tuttavia il principio contabile lascia ampia discrezionalità nella scelta delle voci, consentendo che la rettifica venga apportata ad un'altra componente del patrimonio netto, se più appropriata. Quindi, in caso di assenza di utili riportati a nuovo, si ritiene accettabile che l'eliminazione delle spese capitalizzate avvenga utilizzando, a titolo esemplificativo, le Riserve di capitale o le Riserve da Rivalutazione.

Viene anche prevista un'applicazione retroattiva, ossia è richiesto di adattare i dati comparativi, modificando i valori dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto finanziario dell'esercizio precedente, come se il principio contabile fosse sempre stato applicato.

Tuttavia quando non è fattibile, o risulti eccessivamente oneroso, determinare l'effetto di competenza dell'esercizio precedente, la società non deve presentare i dati comparativi rettificati.

Quando non è fattibile, o risulti eccessivamente oneroso, calcolare l'effetto cumulato pregresso del cambiamento di principio la società applica il nuovo principio contabile a partire dalla prima data in cui ciò risulti fattibile.

Infine, l'informativa relativa ai fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, in precedenza fornita nella relazione sulla gestione, deve ora essere illustrata nella nota integrativa

## OIC 31

### Fondi per rischi ed oneri e trattamento di fine rapporto

La modifica più rilevante al principio contabile è conseguenza del recepimento della disciplina degli strumenti finanziari derivati, in particolare di quelli passivi; infatti, nell'ambito dei fondi rischi e oneri, è stata prevista una specifica voce di fondo destinata alla rilevazione del fair value negativo per gli strumenti derivati non di copertura.

Inoltre, a seguito dell'introduzione del concetto di attualizzazione per i debiti, è stata eliminata la disposizione che precludeva l'attualizzazione dei fondi per rischi ed oneri ed è stato introdotto il concetto che, nella stima, si può tener conto dell'orizzonte temporale del presumibile esborso, per quei fondi che hanno le caratteristiche di previsione di un esborso certo a lungo termine. La previsione è stata tuttavia prevista come facoltativa.

Infine la struttura del principio contabile è stata rivista allo scopo di distinguere le statuizioni di carattere generale, contenute nei diversi paragrafi del principio, da quelle relative a fattispecie più specifiche ed esemplificative, che vengono ora trattate in apposita appendice, che costituisce parte integrante del documento. Sono stati operati anche altri interventi di revisione del principio contabile nell'ottica di incorporare nel principio alcune fattispecie di fondi rischi e oneri che erano disciplinate in altri principi contabili, come ad esempio i fondi per contratti onerosi di lungo termine (in precedenza inseriti nell'Oic 13).

## OIC 32

### Strumenti finanziari derivati

Prima dell'entrata in vigore del D.lgs 139/2015 non vi era alcun riferimento specifico per la contabilizzazione dei contratti derivati; in passato le società fornivano in nota integrativa le informazioni richieste dall'Oic 3 e valutavano l'eventuale necessità di rilevare un fondo rischi in base alle regole generali dell'Oic 31.

La riforma ha previsto, in tema di derivati e operazioni di copertura, una disciplina contabile sostanzialmente mutuata dai principi contabili internazionali.

L'Oic 32 infatti richiede la contabilizzazione al fair value di tutti gli strumenti finanziari derivati, inclusi i cosiddetti derivati incorporati, e prescrive due differenti metodologie di contabilizzazione per le coperture contabili.

La principale novità consiste nel fatto che, d'ora in poi, i derivati saranno iscritti nello stato patrimoniale in base al fair value, classificati nell'attivo tra i crediti (immobilizzati o circolante), quando il fair value è positivo, nel passivo tra i fondi per rischi e oneri quando il fair value è negativo.

La contropartita dipende dalla natura dell'operazione e più specificatamente se si tratta di un derivato di copertura di rischi finanziari per cui è possibile dimostrarne l'efficacia e la stretta correlazione con l'operazione coperta, è possibile accedere alle cosiddette "scritture contabili di copertura", che consentono di rappresentare in bilancio le due operazioni in modo simmetrico.

Pertanto il nuovo principio contabile Oic 32 disciplina una serie di regole contabili per integrare le previsioni del disposto normativo, fornendo a tal proposito indicazioni per:

- la valutazione del fair value di un contratto derivato;
- le modalità di scorporo del derivato incorporato in uno strumento finanziario;
- l'identificazione di elementi coperti e strumenti di copertura ammissibili;
- l'identificazione dei criteri di ammissibilità delle coperture contabili e loro successiva valutazione;
- le modalità di attivazione, contabilizzazione e cessazione delle coperture di fair value;
- le modalità di attivazione, contabilizzazione e cessazione delle coperture di flussi finanziari attesi;
- le modalità di copertura di un insieme di operazioni attraverso un insieme di contratti derivati;
- l'identificazione di un metodo semplificato per le relazioni di copertura semplici.